19 DICEMBRE 1948

CXXXIV. SEDUTA

DOMENICA 19 DICEMBRE 1948

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE													
Congedi													
Disegno di legge: « Provvedimenti per incre-													
mentare l'occupazione operaia, agevolando													
la costruzione di case per i lavoratori» (64)													
(Seguito della discussione):													
Rubinacci, relatore di maggioranza 4729 e passim													
Fanfani, Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale 4729 e passim													
CERRUTI, relatore di minoranza 4730, 4746													
Sacco													
Zoli													
Varaldo 4731													
Ricci Federico 4732, 4734, 4735, 4736, 4737, 4742, 4743, 4744													
PIEMONTE 4734													
Jannuzzi 4734, 4737, 4738, 4747													
Семмі													
Macrelli 4736													
Bosco 4740, 4741, 4745, 4747, 4750													
Ruggeri 4746													
Buizza 4746													
Berlinguer 4747													
Disegno di legge: «Ratifica del decreto legi-													
slativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente													
modificazioni e aggiunte al Codice di proce-													
dura civile » (139) (Seguito della discussione													
e rinvio alla 2ª Commissione permanente):													
FANTONI 4751													
Menghi 4751, 4759													
SALOMONE 4752, 4758													
Persico 4753, 4758													
Zoli													
Bosco 4755, 4758, 4759													
Jannuzzi													
Grassi, Ministro di grazia e giustizia . 4757, 4759													
BISORI													
Disegno di legge (Deferimento a Commissione													
permanente)													

Esame di domande di autorizzazione a procedere:

BER	LING	ŰΕ	\mathbf{R}										Pa_{ξ}	g.	47	26,	4727
SPA	LLING	•															4726
Visc	AIHC																4728
Con	CI.																4728
Per	SICO																4728
ITA	LIA																4729
$\mathbf{R}\mathbf{u}$	GERI									•		-					4729
Interroga	zioni	(1	An	nu	nz	io)	١								•		4759
Inversione dell'ordine del giorno:																	
PER	sico																4726
Sull'ordin	e dei	ij	av	or	i	•			•	•						•	4751

La seduta è aperta alle ore 10.

BISORI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Bertini, per giorni 3; Cadorna, per giorni 3; De Bosio, per giorni 4; Falck, per giorni 3; Magliano, per giorni 4; Nobili, per giorni 4; Varriale, per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

ANNO 1948 - CXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

Inversione dell'ordine del giorno.

PERSICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Chiederei al Senato, se consente e se consentono i relatori ed il Ministro, che, prima di riprendere la discussione sul piano Fanfani-case, si esaminassero rapidamente le cinque domande di autorizzazioni a procedere, che sono da molto tempo all'ordine del giorno, e questo anche per ragioni di giustizia.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Persico si intende accettata.

Esame di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. La prima domanda di autorizzazione a procedere in giudizio è quella contro il senatore Benedetti Tullio per il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale). (Doc. XIV)

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berlinguer.

BERLINGUER, relatore. La relazione è già nota e credo sia superfluo illustrarla, anche perchè le conclusioni della Commissione sono state unanimi. Desidero soltanto, soprattutto perchè resti agli atti, aggiungere alla relazione scritta una brevissima precisazione, e sono lieto di fare questa precisazione, anche perchè il collega Tullio Benedetti, come vi è noto, non è di questa parte del Senato, ma di parte opposta. Noi abbiamo sentito tutta la responsabilità, soprattutto perchè decidemmo in sede giurisdizionale, di essere assolutamente obiettivi; ed abbiamo adottato direttive che sono in contrasto con la volontà espressa fin dal periodo istruttorio, e più tardi espressa anche a noi, proprio dal collega interessato. In poche parole, l'episodio giudiziario può così riassumersi. Il collega Benedetti, che rivestiva anche un incarico di responsabilità, aveva avuto notizia che in un consorzio agrario si commettevano delle frodi e ne ha fatto relazione al prefetto il quale, intervenuto con una sua inchiesta, è riuscito ad identificare il responsabile e lo ha anche deferito all'autorità

giudiziaria. Il collega Benedetti, lo dico a suo onore, nel periodo istruttorio ha dichiarato di rinunziare alla amnistia. Anche a noi ha reso noto che era suo desiderio essere giudicato, ma noi, unanimi, siamo stati di contrario avviso per due ragioni fondamentali. La prima è questa: si è voluto riconoscere il diritto, direi di più, il dovere di segnalare alle autorità gli inconvenienti e le frodi soprattutto quando vengono commesse in una pubblica amministrazione. La seconda ragione, per il caso specifico, è che il direttore del consorzio che pretendeva di essere oggetto della diffamazione (sebbene non si fosse mai fatto il suo nome) non ha neppure concesso la facoltà di prova. Per queste considerazioni confido che l'Assemblea vorrà approvare le conclusioni unanimi della Commissione, non concedendo l'autorizzazione a procedere contro il senatore Benedetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Passiamo alla seconda domanda di autorizzazione a procedere, cioè quella contro il senatore Cermignani Armando, per il reato di cui agli art. 81, 324, 110, 112 n. 1 del Codice penale (Interesse privato in atti di ufficio). (Doc. XVIII).

SPALLINO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. In assenza dell'onorevole De Pietro, relatore su questa domanda di autorizzazione a procedere, leggerò io la sua relazione, trattandosi di un fatto semplicissimo:

«Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pescara domanda l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cermignani, denunziato dal prefetto di quella provincia per il reato previsto nell'articolo 324 Codice penale – interesse privato in atto della pubblica Amministrazione »,

Il relatore, onorevole De Pietro, ha così motivato il suo parere per la concessione della autorizzazione a procedere:

« Il procedimento penale è instaurato a carico di taluni consiglieri comunali di Pescara, e tra questi il Cermignani. A costoro si addebita di aver partecipato alla deliberazione del Con-

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

siglio comunale, con la quale si assegnò alla cooperativa Matteotti il lavoro della nettezza urbana, nonostante la loro qualità di soci della predetta cooperativa.

« Rileva il Procuratore della Repubblica del tribunale di Pescara che « la prova è documentale ». Tale prova consiste nel fatto, innegabile, della partecipazione del Cermignani alle deliberazioni del Consiglio comunale e della sua qualità di socio della cooperativa, come risulta dalle copie degli atti.

«È ovvio, però, che spetta al Magistrato il còmpito di decidere se il fatto ascritto ai consiglieri comunali di Pescara costituisca il reato contestato, per il concorso di tutti gli estremi di legge, e precipuamente, dell'elemento intenzionale ». Del che, il senatore Di Pietro – sia detto tra parentesi – dubita.

« D'altra parte la Commissione ritiene di dover prescindere da ogni altro esame, poichè si deve, in ogni caso, celebrare il processo in confronto degli altri dieci consiglieri comunali imputati dello stesso reato, in concorso col Cermignani, successivamente eletto senatore.

« Pertanto la Commissione è d'avviso che l'autorizzazione debba essere accordata ».

BERLINGUER. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Il collega Spallino ha giustamente sottolineato l'opinione del relatore che traspare anche dalla sua relazione scritta e che era – mi si permetta di dirlo – anche l'opinione della Commissione, cioè che dal fatto attribuito al collega Cermignani esulassero gli estremi del reato contestato. Ma noi non potevamo entrare nel merito, nè desidero illustrare oggi questo aspetto della questione.

Desidero soltanto fare una dichiarazione a nome del mio gruppo a cui appartiene l'onorevole Cermignani. Noi per primi preghiamo il Senato di voler concedere l'autorizzazione a procedere per queste ragioni: 1º poichè, essendo il senatore Cermignani investito dell'accusa di un reato comune, egli desidera giustamente che sia fatta piena luce in un pubblico dibattimento nella fiducia che l'autorità giudiziaria riconoscerà la sua assoluta innocenza; 2º perchè, essendo stato, come consigliere comunale, denunziato insieme ad altri consiglieri comu-

nali di Pescara, desidera dividere la sorte dei suoi coimputati con i quali è solidale e non sottrarsi, a causa dell'immunità derivante dal mandato parlamentare, al giudizio. Per queste ragioni, a nome del mio gruppo, vi prego, oncrevoli colleghi, di concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della Commissione, perchè sia concessa l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cermignani.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Segue la terza domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Pastore Ottavio per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 cpv. 1 e 2 del Codice penale). (Doc. XX).

SPALLINO. Domando la parola.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

SPALLINO. In assenza del senatore Varriale, relatore, leggerò io la sua relazione.

«Onorevoli senatori. - Il 4 maggio 1948 il signor Bellato Angelo presentava Procura della Repubblica presso il tribunale di Alessandria formale querela contro il signor Pastore Ottavio, quale direttore responsabile del giornale "L'Unità" di Torino, per il reato di diffamazione ai sensi dell'articolo 595, 2º e 3º capoverso del Codice penale. Lamentava il querelante l'offesa subita alla sua reputazione ed il pregiudizio morale risentito quale persona politica con la pubblicazione dell'articolo comparso in quel periodico nel numero del 14 aprile 1948 dal titolo "L'onorevole Bellato e soci in tribunale. Tentativi democristiani per coprire lo scandalo dell'olio,, e contenente la frase: "È già stato reso noto lo scandaloso traffico d'olio per 2.000 quintali operato a suo tempo... tramite l'enervole Bellato".

« Questi concedeva ampia facoltà di prova. Trasmesso, per competenza, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino il processo a carico del signor Pastoro, proclamato, nel frattempo, senatore, quell'ufficio, con nota 27 settembre 1948, chiedeva pel tramite del Ministero della giustizia autorizzazione a procedere ai sensi degli articoli 68 della Carta costituzionale e 15 del Codice di procedura penale.

ANNO 1948 - CXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

« Senza addentrarsi nell'esame del merito, devoluto esclusivamente alla Magistratura, la Commissione reputa che sia da concedersi la chiesta autorizzazione non ricorrendo nella specie l'ipotesi di cui al primo comma del cennato articolo 68 che tale autorizzazione tassativamente esclude in favore dei componenti del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità parlamentare, riconosciuta per le alte finalità del mandato politico e legislativo, non può estendersi oltre tali limiti anche pel disposto dell'articolo 24 della stessa Costituzione per cui tutti possono adire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.

« Formulando espliciti voti perchè i due onovoli avversari trovino sulla base della verità dei fatti motivo di auspicata conciliazione, la Commissione conclude per la concessione della chiesta autorizzazione a procedere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della Commissione. Chi approva che sia concessa l'autorizzazione a procedere contro il senatore Pastore Ottavio è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue all'ordine del giorno l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Fantuzzi Silvio per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595, 3° comma, 57 n. 1 del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Doc. XXII)

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vischia.

VISCHIA, relatore. La Commissione ha osservato, sulla domanda del Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione a procedere, che mentre per il reato di minacce c'era da dubitare dell'esistenza degli estremi del reato, il querelante aveva trascurato di concedere la facoltà di prova per il reato di diffamazione. E siccome in altri casi analoghi il Senato aveva sempre respinto la domanda di autorizzazione a procedere tutte le volte che era stata negata la facoltà di prova nei reati di diffamazione, per questo motivo la Commissione all'unanimità propone che sia rigettata l'istanza.

CONCI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Non è esatto che sia stato deciso all'unanimità; io debbo dichiarare che sono assolutamente contrario al principio che non possa accordarsi l'autorizzazione a procedere, quando non sia stata accordata la facoltà di prova. Io ritengo che l'onore debba essere tutelato nello stesso modo, nei riguardi dei cittadini, anche quando si tratti di accuse contro parlamentari. Se la legge permette la persecuzione penale anche senza la facoltà di prova in altri casi, non c'è nessuna ragione obiettiva che si stabilisca e giustifichi che si adotti un sistema diverso quando si tratta di accuse di diffamazione contro i parlamentari. Questa differenziazione, che viene fatta dalla Commissione, è, a mio modo di vedere, assolutamente ingiustificata. Ritengo quindi che sia da concedere l'autorizzazione a procedere.

PERSICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. È bene che il Senato sappia che la Commissione di giustizia non ha fissato alcun principio, perchè in materia di autorizzazioni a procedere la regola è quella del caso per caso; ci sono delle norme direttive che valgono per indirizzare la Commissione di giustizia che deve dare un primo giudizio sulla importanza e sulle circostanze del fatto. Tra queste norme c'è anche quella della avvenuta concessione o meno della facoltà di prova da parte del querelante quando si tratti di diffamazione, ma non è affatto vero che noi abbiamo stabilito che, ogni qual volta sia stata data la facoltà di prova, si debba concedere senz'altro l'autorizzazione a procedere ed ogni qual volta sia stata negata non si debba dare: ci sono casi delicati in cui si tratta di lesione profonda dell'onore di una famiglia nei quali può essere inopportuna la detta concessione. Nella specie, come ha messo in rilievo il senatore Vischia, mancano gli estremi per cui si debba concedere l'autorizzazione a procedere per il giudizio su di un fatto che probabilmente non riveste neanche gli estremi del reato.

Quindi, pur accettando il suggerimento del senatore Conci come regola generale, nel caso di cui si tratta, la Commissione propone di negare l'autorizzazione a procedere. ANNO 1948 - CXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare pongo in votazione le conclusioni della Commissione per il rigetto della domanda di autorizzazione a procedere. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Montagnani Pietro, per i reati di percosse e ingiurie (articoli 581 e 594 del Codice penale). (Doc. XXIV).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Italia.

ITALIA, relatore. Il Procuratore della Repubblica di Milano ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il senatore Montagnani Pietro imputato di percesse ed ingiurie in danno del signor Anzani Angelo fu Eugenio.

La Commissione propone di concedere questa autorizzazione a procedere. L'immunità parlamentare non è un privilegio a favore dei senatori e deputati, ma una prerogativa a tutela delle loro funzioni. Può quindi negarsi nel caso in cui ci sia movente di carattere politico, oppure quando il procedimento appaia come un mezzo per distogliere il parlamentare dalle sue funzioni.

Tali condizioni non ricorrono nel caso in specie. Crediamo, così, di interpretare anche il desiderio del senatore Montagnani, perchè meglio tutelerà il suo prestigio attraverso un pubblico dibattimento.

Per queste ragioni la Commissione ritiene di dover concedere l'autorizzazione a procedere.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Dichiaro a nome del mio Gruppo, di cui il senatore Montagnani fa parte, che egli stesso prega il Senato di votare l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della Commissione per la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Montagnani Pietro. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (64).

PRESIDENTE. Proseguiamo ora nella discussione del disegno di legge:

«Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori».

Ricordo che nella seduta di ieri era stata fatta la proposta di inversione dei comma all'articolo 15 e che la discussione è stata rinviata a questa mattina per permettere l'accordo su questo punto.

La discussione riprende quindi sul terzo comma.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Rendo noto che nella nuova formulazione dell'articolo 15, preparata dalla Sottocommissione, il contenuto è lo stesso ed è diversa solo la distribuzione dei comma.

Prego il Presidente di farne dare lettura. PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo 15 suona così: «Metà degli alloggi costruiti sarà assegnata in proprietà e metà destinata alla locazione. I criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione saranno stabiliti dal regolamento.

I lavoratori che abbiano pagato almeno una mensilità di contributo, possono nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I. N. A.-CASA per l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'articolo 16.

Annualmente si procederà altresì all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione ».

Su questa nuova formulazione penso si possa iniziare la discussione.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Avendo io stesso chiesto la inversione sono, naturalmente, soddisfatto della nuova formulazione.

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 15 nella nuova formulazione, testè letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (\hat{E} approvato).

Art. 16.

L'assegnazione degli alloggi in proprietà avverrà a titolo di promessa di vendita con consegna immediata a pagamento rateale.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà, in rate mensili costanti, un canone compensivo del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali sopportate dalla Gestione I. N. A.—CASA sino all'assegnazione dell'alloggio medesimo, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 21.

L'obbligo del pagamento del canone, previsto dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.

È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del canone di ammortamento, nonchè di operare in denaro versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del debito da ammortizzare, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

A questo articolo 16 vi è una proposta di soppressione da parte della minoranza della Commissione.

CERRUTI, relatore di minoranza. Poichè è inutile ormai votare la mia proposta di soppressione, la ritiro.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 16 c'è un emendamento sostitutivo dell'onorevole De Bosio così formulato:

- «L'assegnazione degli alloggi per l'acquisto verrà effettuata a titolo di promessa di vendita con il possesso all'atto dell'assegnazione.
- « L'assegnatario diverrà proprietario dell'alloggio allo scadere di 25 anni dopo eseguito il pagamento integrale del prezzo.

- « Questo verrà corrisposto in rate mensili, comprensive anche di una quota proporzionale delle spese generali sostenute dalla Gestione I. N. A. CASA sino al passaggio in proprietà dell'alloggio, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 21.
- «L'obbligo del pagamento della rata di cui al comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.
- «È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato delle rate di ammortamento, nonchè di eseguire versamenti in denaro, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del debito da ammortizzare, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire 100.000 ».

SACCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Potrei fare mio l'emendamento dell'onorevole De Bosio per le seguenti ragioni. Il senatore De Bosio aveva proposto questo emendamento per rettificare la dizione, perchè nel testo proposto dalla Commissione mi pare che si confonda la rata con il canone, là dove si parla di rata di acquisto. Questa parola « canone », invece, secondo me e secondo il senatore De Bosio, si riferisce piuttosto ad un rapporto di locazione. Quindi, mi pare necessario, quanto meno, rettificare e sostituire « rata » a « canone » nel testo.

Poi, mi pare che si faccia un po' di confusione o, meglio, che non si chiarisca abbastanza il concetto di possesso rispetto a quello di proprietà, e allora ritengo che possa essere sostituito utilmente il testo proposto dal senatore De Bosio a quello della Commissione, salvo il parere della Commissione stessa, perchè essa, in linea di massima, ritiene, credo, di poter concordare in questa osservazione, salvo dare diversa formulazione all'articolo o, quanto meno, al primo comma.

ZOLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il testo dell'onorevole De Bosio ci lascia perfino il dubbio che l'assegnazione avAnno 1948 - CXXXIV seduta

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

venga 25 anni dopo il pagamento, perchè dice «25 anni dopo eseguito il pagamento». Quindi mi pare che il testo dell'onorevole De Bosio, almeno in quella parte, sia inutile. Io credo che con una piccola correzione, che la Commissione proporrà, il testo della Commissione sia preferibile.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Alcune delle osservazioni del collega Sacco meritano considerazione da parte del Senato.

Riconosco anche io come ci sia una certa contradditorietà nel primo comma dell'articolo 16, dove si parla dell'assegnazione degli alloggi in proprietà, mentre poi nel secondo comma si afferma che la proprietà si acquista dopo 25 anni. È chiaro che l'assegnazione non avviene subito in proprietà. Bisogna chiarire questo concetto e, quindi, io vorrei domandare al senatore Sacco ed anche al senatore Zoli se sarebbero d'accordo su una formula di questo genere: «L'assegnazione degli alloggi destinati a passare in proprietà avverrà a mezzo di promessa di vendità con consegna immediata e pagamento rateale». Mi pare che questa sia la formula più adatta.

Per quanto riguarda il secondo comma io penso che il testo della Commissione sia congruo per esprimere il concetto che è necessario esprimere. Si parla di libera proprietà, ed io metto l'accento su questa espressione «libera» perchè potrebbero esservi oneri per aree ancora non completamente pagate e ipoteche anche in via giudiziale accese in favore di creditori. Noi dobbiamo affermare il concetto che, dopo il pagamento dell'intero prezzo, l'assegnatario deve ricevere l'immobile libero da ogni peso e da ogni onere reale. Quindi proporrei di conservare il testo della Commissione ed anche la espressione «libera» per affermare esplicitamente che la proprietà, effettuato il pagamento del prezzo, debba essere libera da ogni gravame reale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo sulla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 16 nel testo così modifi-

cato: «L'assegnazione degli alloggi destinati a passare in proprietà avverrà a mezzo di promessa di vendita con consegna immediata e pagamento rateale».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo 16 di cui do nuovamente lettura:

« L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà in rate mensili costanti, un canone comprensivo del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali sopportate dalla Gestione I. N. A.-CASA sino all'assegnazione dell'alloggio medesimo, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 21 ».

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Nel secondo comma c'è l'espressione « assegnazione » che è messa alla fine, quasi ad indicare il momento in cui uno diventa proprietario, mentre nel primo comma la parola « assegnazione » è intesa in senso diverso. Quindi io penso che invece di « sino all'assegnazione dell'alloggio » si potrebbe dire « sino al trasferimento in proprietà dell'alloggio ».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Faccio notare che l'I. N. A.—CASA sopporta delle spese generali. Queste spese generali vengono fatte gravare fino al momento dell'assegnazione, cioè la rata delle spese generali si paga sino al momento della assegnazione. Una volta assegnato l'appartamento in proprietà, assegnato sia pure con patto di futura vendita, le spese generali per quell'appartamento, l'I. N. A.—CASA non le sopporta più. Tanto è vero che c'è un articolo, se non sbaglio il 18, in cui si spiega che le spese sono a carico dell'assegnatario. Dopo è un problema di condominio e quindi mi pare giusto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Varaldo se insiste nella sua proposta di emendamento.

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

VARALDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 16. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo ora il terzo comma:

«L'obbligo del pagamento del canone, previsto dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata ».

Ricordo che su questo comma il senatore De Bosio aveva proposto di sostituire la parola «canone» con l'altra «rata».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ritengo che non si possa cambiare quella parola, perchè le rate sono le rate mensili e il canone è il canone annuo. Nell'emendamento del senatore De Bosio si parla una volta di rate annuali e una volta di rate mensili, senza specificare nè mensili, nè annuali. Quindi c'è il pericolo che si crei confusione.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento dell'onorevole Ministro, pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 16. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo il quarto comma dell'articolo 16.

«È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del canone di ammortamento, nonchè di operare in denaro versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del debito da ammortizzare, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 16 nel suo complesso, con le modificazioni approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualità di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

La minoranza della Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo. Domando all'onorevole Cerruti se insiste in questo emendamento soppressivo.

CERRUTI, relatore di minoranza. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 17 testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 18.

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alleggi assegnati ai sensi dell'articolo 16 sono a carico degli assegnatari.

La minoranza aveva proposta la soppressione di questo articolo. Domando all'onorevole Cerruti se insiste su questa proposta.

CERRUTI, relatore di minoranza. Non insisto.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è anche un emendamento aggiuntivo del senatore Ricci Federico del seguente tenore:

« Il canone di affitto verrà calcolato tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento, imposte, ecc., e varierà colle condizioni del mercato dovendo esser riferito ai prezzi via via correnti».

Il senatore Ricci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RICCI FEDERICO. Con questo emendamento ho cercato di stabilire ben chiari due punti. Il primo che il canone di affitto verrà calcolato tenendo conto di ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento, imposte, ecc. Credo che su questo punto non ci sia da discutere.

19 DICEMBRE 1948

Il secondo punto «e varierà con le condizioni del mercato, dovendo essere riferito ai prezzi via via correnti » ha pure la sua importanza. Questa è una vecchia questione che sarebbe bene chiarire. Supponiamo che si costruisca una casa che valga cento oggi: nell'anno successivo ribassano i prezzi e la casa vale solamente 80 perchè sono ribassati sul mercato i prezzi di manutenzione, amministrazione ecc. L'inquilino ha diritto che si ribassi il fitto. Se invece il mercato aumenta e le nuove case che si costruiscono costano di più, sicchè l'ammortamento cresce e crescono sui mercati i fitti si deve mantenere il fitto originario o seguire invece la tendenza all'aumento del mercato? Io credo si debba seguire il mercato. Veda il Senato se è il caso di liquidare adesso questa questione. Sarebbe bene stabilire fin d'ora il principio che si debba seguire il mercato, e non lasciare invece la soluzione al regolamento.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Lo emendamento che è proposto dal senatore Ricci, mi pare che si riferisca a quella parte di case che sono destinate alla locazione. Negli articoli dal 16 al 20 noi ci stiamo occupando delle case destinate in proprietà. È con il 20 bis che iniziamo l'esame del regolamento delle case destinate alla locazione. Pregherei il senatore Ricci di non insistere, per lo meno in questa sede.

RICCI FEDERICO, Ora non insisto: riproporrò la questione all'articolo 20bis.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 18 testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di ammortamento dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidamente alla corresponsione del canone di ammortamento fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo

degli eredi che resterà obbligato a detta corresponsione.

All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento del canone di ammortamento per tre mensilità consecutive, la Gestione I.N.A.—CASA intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunziata dalla Gestione I.N.A.—CASA e determinerà la perdita del diritto all'alloggio.

Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I. N. A.—CASA lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate per ammortamento di capitale. Il rimborso sarà fatto, a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per la fine dell'ammortamento.

Vi è una proposta di soppressione dell'articolo da parte della minoranza. Domando se si intende mantenere tale proposta.

CERRUTI, relatore di minoranza. La ritiro. PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 19 nel testo già letto, proposto dalla maggioranza della Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20 che, nel testo della maggioranza della Commissione, comprende un solo comma poichè degli altri due si propone la soppressione.

Art. 20.

L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberato da tale onere l'assegnatario e i suoi aventi causa.

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

C'è innanzi tutto una proposta di soppressione di tutto l'articolo avanzata dalla minoranza. Chiedo all'onorevole Cerruti di dichiarare se la mantiene.

CERRUTI, relatore di minoranza. È stata ritirata anche questa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci Federico ha presentato il seguente emendamento: aggiuntivo: «La cessione potrà farsi a qualunque istituto assicurativo». Il senatore Ricci ha facoltà di svolgerlo.

RICCI FEDERICO. Mi pare che il mio principio sia stato accettato dalla Commissione. La cessione della casa a scopo assicurativo non è vincolata all'Istituto di assicurazione di Stato, ma può essere fatta a qualunque istituto assicurativo.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Siamo infatti d'accordo.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Ho chiesto la parola, prima della votazione per un'osservazione puramente formale. Mi pare che la dizione del primo comma dell'articolo 20 non sia perfetta: ad una lettura affrettata « per la durata massima di 25 anni » sorge il dubbio se si riferisca alla polizza oppure alla invalidità assoluta e permanente: credo che si potrebbe trovare una formula più chiara.

PRESIDENTE. Lei potrà fare questa osservazione, onorevole Piemonte, in sede di coordinamento. Pongo intanto in votazione il primo comma dell'articolo 20 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la proposta della maggioranza della Commissione, di sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 20 del testo approvato dalla Camera. Chi approva la soppressione di questi due comma è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 20-bis

La metà degli alloggi, destinata alla locazione ed assegnata a norma dell'articolo 15, resterà di proprietà della Gestione I. N. A.-CASA e sarà affidata dal Comitato in ammi-

nistrazione ad Istituti delle case popolari o ad altri Enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annua'mente dall'Ente amministratore al fondo previsto dall'articolo 7.

Al termine della Gestione I. N. A.-CASA il Comitato provvederà ad assegnare in proprietà gli alloggi di cui al precedente comma e quelli costruiti per la locazione direttamente da aziende e da Cooperative, ai sensi dell'articolo 14-bis, ad Istituti delle case popolari o ad altri Enti similari.

JANNUZZI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Ieri è stato approvato un articolo 14 bis in cui era chiarito che gli alloggi restano in proprietà dell'I. N. A.—CASA fino al trasferimento agli assegnatari. Conseguentemente ritengo superflue nell'articolo 20 bis le parole «resterà di proprietà della gestione I. N. A.—CASA». Perciò ritengo che l'articolo 20 bis vada, con questa soppressione, modificato in questi termini: «La metà degli alloggi, destinata alla locazione ed assegnata a norma dell'articolo 15, sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle Case Popolari o ad altri Enti similari».

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Io richiamo l'attenzione del Senato sulla opportunità di aggiungere agli Istituti delle case popolari e agli altri enti similari, come quelli che possono provvedere alla amministrazione e possono essere successivamente eredi del patrimonio delle case destinate alla locazione, anche gli Istituti di previdenza. Vi sono categorie di lavoratori, quella, per esempio, dei giornalisti, che hanno una loro Cassa di previdenza. Potrebbe essere opportuno che questa Cassa di previdenza, che già può essere autorizzata a norma dell'articolo 14 a costruire le case, possa essere anch'essa incaricata della amministrazione e possa, in definitiva, diventare erede del patrimonio. Gli Istituti di previdenza hanno delle finalità sociali, e può non essere inopportuno che essi ricevano un certo incremento di carattere patrimoniale, al termine della gestione I. N. A. - CASA. Propongo quindi di aggiungere agli Istituti delle case ANNO 1948 - CXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

popolari e agli altri enti similari, anche gli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Credo che, prima ancora che riferirsi agli «Enti similari» occorra, subito dopo l'«Istituto delle case popolari», far menzione dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati statali e cicè l'I. N. C. I. S. anche per una ragione di giustizia, in quanto che una buona parte dei contribuenti è formata da impiegati statali. Quindi, occorrerà dire: «Istituto delle case popolari, Istituto nazionale delle case per gli impiegati statali, o altri Enti similari». E questo sia nel primo come nell'ultimo comma dell'articolo 20-bis.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ripeto l'osservazione che ho fatto già parecchie volte e che mi dispiace ripetere, a proposito di come regolare l'ammontare del fitto: sarebbe bene che il canone di affitto variasse secondo il prezzo del mercato.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Potremmo adesso cercare di fare il testo definitivo, tenendo conto dei diversi suggerimenti. Si potrebbe adottare questa formula: « La metà degli alloggi, destinata alla locazione – e qui noto che è inutile il riferimento all'articolo 15 – sarà affidata dal Comitato in amministrazione all'Istituto delle case popolari, all'Istituto delle case impiegati statali (I. N. C. I. S.) o ad altri Enti similari » . . .

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Faccio osservare alla Commissione che dubito che in una legge si possa mettere una sigla.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Giusto: diremo allora: «... all'Istituto nazionale case impiegati statali, a Istituti di previdenza e ad altri Enti similari. L'avanzo netto della amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'ente amministratore al Fondo previsto dall'articolo 7. Al termine della gestione I. N. A. – CASA il Comitato provvederà ad assegnare in proprietà gli alloggi di cui al

precedente comma e quelli costruiti per la locazione direttamente da Aziende agli Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri Enti similari».

Faccio notare che in questo articolo non devono essere menzionate le cooperative, perché abbiamo già detto che tutte le case costruite dalle cooperative sono assegnate in proprietà ai soci.

JANNUZZI. Si potrebbe dire: «agli Enti indicati nel 1º comma».

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Oppure: « ai sensi dell'articolo 14-bis, agli Enti indicati nel comma precedente ».

PRESIDENTE. Qui si inserisce il problema dell'emendamento del senatore Ricci, che verrebbe ad essere un emendamento aggiuntivo.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Se il senatore Ricci permette, è proprio su questo concetto che io dovrei fare una riserva. Se si tratta di diminuire il canone degli alloggi, nel caso che ci siano delle notevoli flessioni nel mercato libero edilizio, potremmo, io credo, essere senz'altro d'accordo. Ma noi dobbiamo considerare che lo scopo per cui si danno in locazione queste case, è quello di creare una condizione di favore ai lavoratori attraverso dei canoni miti. Se noi invece stabiliamo che i canoni debbono seguire le sorti del mercato, corriamo il rischio di andare contro quelle finalità sociali che ci siamo proposti facendo questa legge. Bisogna anche considerare che se l'ammontare di questi canoni deve avere un effetto calmieratore sul mercato degli alloggi, correremmo il rischio di rinunziare a questo effetto se stabilissimo una stretta correlazione tra quello che è l'andamento del mercato e quello che è il livello degli affitti per le case destinate alla locazione costruite dall'I. N. A.-CASA. Secondo me - io non ho ancora sentito il parere della Commissione - dubiterei della opportunità di inserire senz'altro, qui, questo impegno di correlazione tra i prezzi del mercato ed i prezzi di locazione che dovranno essere corrisposti dai lavoratori.

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

CEMMI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEMMI. Io proporrei di dire invece di « adeguare i canoni al prezzo del mercato », « i canoni saranno ragguagliati al valore inizialmente stabilito ». Non so se mi sono spiegato; intendo significare che si deve adeguare il prezzo, ma questo prezzo deve corrispondere sempre al valore del canone iniziale, in rapporto al potere d'acquisto della moneta.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Distinguiamo: finché l'inquilino è lo stesso, io capisco che si mantenga il canone; ma se subentra un nuovo inquilino, per quale ragione gli si deve fare un fitto basso se la casa fu costruita in un anno in cui i costi eran bassi, ed un fitto alto se la casa fu costruita quando i costi erano alti?

Evidentemente il fitto deve essere ragguagliato al prezzo corrente e non a quello dell'anno di costruzione della casa. In questo caso tutti si precipiterebbero a prendere in affitto locali nelle case più antiche.

MACRELLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Non credo che questa sia la sede adatta per il principio che vorrebbe affermare il senatore Ricci. Un'inserzione in questo senso nella legge potrebbe essere pericolosa e potrebbe prestarsi a tutte le interpretazioni.

È naturale che in sede di regolamentazione, e cioè in sede squisitamente amministrativa, si potranno proporre modifiche e adeguamenti a quelle che sono le condizioni del mercato o della moneta, ma stabilire fin da oggi questo principio nella legge penso che sia pericoloso e dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il principio enunciato dal senatore Ricci è un principio sanissimo. Evidentemente non potremmo noi immaginare di costruire case, di continuare a ripararle e a mantenerle in efficienza, non potremmo immaginare di statuire che gli Enti assegnatori in definitiva delle case dovessero dare un utile al fondo, se poi non si stabilisse che la variazione degli affitti segue la variazione del metro del mercato e cicè della moneta.

Se mai uno scrupolo poteva venire da parte della Commissione, e vi dichiaro che di questo si è fatto eco sia il senatore Macrelli che il senatore Rubinacci, sempre in riferimento non agli assegnatori di case i cui redditi vengono a variare continuamente come varia la moneta, ma agli assegnatori di case, i cui redditi hanno una vischiosità rispetto alle variazioni della moneta, cioè i cui redditi variano meno rapidamente della moneta, almeno nella generalità dei casi. Questa è la preoccupazione della Commissione e mi pare che di questa preoccupazione il senatore Ricci si dovrebbe rendere un poco conto e quindi più che riferirci alle condizioni del mercato dovremmo riferirci alle variazioni delle retribuzioni per fare una cosa giusta, tenendo conto che ci riferiamo ad una categoria particolare di lavoratori.

Io non so però se qui troveremo rapidamente una dizione che prenda in considerazione esattamente e questo scrupolo onesto e giusto della Commissione e il principio che non si debba fissare un canone d'ora in avanti invariato e invariabile – anche questo è ovvio – perchè altrimenti capiterà all'I. N. A., alla I. N. A. -CASA, e agli Enti cooperativi ed altri quello che è capitato agli Istituti delle case popolari che non soltanto non hanno recuperato, cicè ammortizzato il capitale, nè hanno potuto attendere alla costruzione di nuove case, ma non sono riusciti nemmeno a mantenere in efficienza il patrimonio che avevano.

Concludendo io vorrei pregare il senatore Ricci, in primo luogo di una variazione di forma, e cicè mettere: «il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione », perché in un articolo precedente abbiamo parlato ugualmente di canone; e la precisazione è necessaria poiché nel regolamento non si petrà riprendere questo argomento inquantochè il regolamento potrà completare, ma non potrà aggiungere niente alla legge.

Poi resta il secondo problema. « E varierà » – dice l'emendamento dell'onorevole Ricci – « con le condizioni del mercato dovendo essere riferito ai prezzi via via correnti ». In base alle considerazioni da me fatte domando al senatore

ANNO 1948 - CXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

Ricci se non troverebbe opportuno anziché collegare la variazione «colle condizioni del mercato, dovendo essere riferito ai prezzi via via correnti», mettere « e varierà con le condizioni del mercato, tenendo presenti le variazioni delle retribuzioni». In questo modo noi troveremmo una via media, sfuggiremmo all'idea di fare il blocco degli affitti per queste case. che sarebbe una idea insana, almeno qui trattandosi di far beneficiare il massimo numero di lavoratori, ma eviteremmo anche di creare una categoria specialissima di case, unica al mondo, il cui affitto vari immediatamente secondo le variazioni del valore della moneta. Credo sarebbe l'unico caso nella storia della umanità in cui ci sarebbe una scala mobile degli affitti commisurata alle variarioni della moneta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ricci se mantiene il suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Mi arrendo a quanto ha detto l'onorevole Ministro, ma gli osservo, circa le ultime obiezioni che mi ha fatto, che la mia proposta di variare secondo le condizioni del mercato si riferiva specialmente agli appartamenti che restano liberi, i quali potranno avere nuovi fitti in relazione alle condizioni stesse del mercato; ciò non implica una scala mobile degli affitti. Questo dico solo per chiarire il mio concetto.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non avevo risposto al suo punto, onorevole Ricci. Lei ha ragione, per un certo riguardo, perchè mi sembrava che la considerazione da lei fatta fosse errata. E mi spiego: lei ha detto poc'anzi ed ora ha ripetuto in sintesi che vorrebbe fare variare l'affitto per i nuovi inquilini, mentre vorrebbe lasciarlo invariato per i vecchi inquilini.

RICCI FEDERICO. Come se avessero un contratto di locazione.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche questo non è tanto giusto, perchè nell'ipotesi di una variazione delle condizioni generali del mercato, lei viene a far godere una rendita speciale a questi locatari. RICCI FEDERICO. Il contratto di locazione per l'inquilino, per quanto vari il mercato, non varia.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per questo le vicende degli ultimi 30 o 40 anni credo avrebbero ben qualcosa da aggiungere.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. La preoccupazione che ci prende un po', e che prende anche l'onorevole Ricci, mi pare sia quella che si possa eccedere nella determinazione dei canoni. Non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo affidato la gestione a un comitato centrale il quale dovrà dare delle direttive, e, naturalmente, le darà agli enti gestori, anche in rapporto al canone di locazione. Se, per maggior chiarezza, credete sia il caso di aggiungere nell'articolo una norma secondo la quale: il comitato direttivo detterà agli enti gestori istruzioni in ordine alla misura dei canoni locativi..., questa norma potrebbe tranquillizzare tutti. Ma prestabilire fin da ora quali debbano essere questi criteri senza tener conto delle mutevoli esigenze del mercato e delle mutevoli condizioni dei lavoratori, mi sembra prematuro e inopportuno.

Pertanto preparerò ora una formula da sottoporre all'approvazione del Senato.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Giacchè lei onorevole Jannuzzi, sta formulando la proposta, vorrei che tenesse presente una cosa molto importante per non creare sperequazioni. Io le faccio notare che all'articolo 16 sono previsti esattamente, fino allo scrupolo, l'ammontare dei canoni di riscatto. Ora non capisco come si preveda questo e giustamente – nella legge, e nella stessa legge non si faccia alcuna previsione di principio per quanto riguarda la variazione dei canoni di locazione.

Le spiego. L'articolo 16 prevede come sarà calcolato e come varierà – in effetti non varierà perchè è una misura fissa, ma il testo è giustificato perchè contempla un prezzo di costruzione – il canone degli assegnatari degli alloggi in proprietà. Ora una tara come quella previ-

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

sta dal senatore Ricci ci deve pur essere per i canoni di affitto. Stabilire cioè chi regoli il canone di affitto, a che cosa è commisurato, e stabilire anche se debba subire qualche variante. Il farlo variare secondo il valore della moneta, come diceva il senatore Ricci, può dar luogo davvero a dei fenomeni di arricchimento dell'ente, cioè del fondo, a danno dei lavoratori. Occorre farlo variare secondo la variazione delle retribuzioni. Io non direi neppure « secondo » ma « tenendo conto », in maniera da lasciare un ambito di discrezionalità a favore dei lavoratori, in modo che costituisca anche una garanzia del fondo che non subirà perdite per il fatto di una troppo rigida amministrazione.

JANNUZZI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Vorrei domandare all'onorevole Ministro se è d'accordo nel lasciare la determinazione dei criteri al Comitato centrale, facendo obbligo allo stesso di tener conto delle oscillazioni delle retribuzioni dei lavoratori.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non c'è bisogno di fare obbligo al Comitato centrale di tener conto di questi criteri, perchè essi sono già dettati.

Un testo di questo genere, a me pare, potrebbe soddisfare tutte le obiezioni sollevate: il testo cioè del senatore Ricci tale e quale, salvo l'inserzione (tra la parola: «affitto» e la parola «verrà») di questa dizione: «degli appartamenti assegnati in locazione»; poi dopo la parola «mercato» sostituire, le parole: «dovendo essere riferito ai prezzi via via correnti», con questa frase: «tenendo conto delle variazioni delle retribuzioni».

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Desidero richiamare tutti coloro che partecipano a questa discussione al fine che questo disegno di legge si propone. Il fine principale, l'abbiamo detto, è quello di far costruire nuove case, ma vi è un secondo fine, anch'esso importante: quello, da una parte, di dare la possibilità a lavoratori di acquistare la proprietà di case

e, dall'altra, di andare incontro ai lavoratori meno abbienti, ai lavoratori che hanno dei redditi scarsi e che, quindi, non potrebbero aspirare alla proprietà delle case. Per essi abbiamo appunto previsto che una metà delle case costruite deve essere destinata alla locazione.

Questo fine, anch'esso essenziale della legge, noi non lo dobbiamo adesso perdere di vista, introducendo delle disposizioni che sarebbero giustificate se l'Ente avesse solo delle finalità finanziarie, se noi, prescindendo da ogni considerazione sociale, ci accingessimo a costituire un ente che dovesse amministrare immobili secondo le buone regole amministrative per ricavarne dei buoni redditi. Il fine che la legge si propone richiede che si diano case a basso prezzo ai lavoratori. Questa deve essere una finalità alla quale noi dobbiamo tener fede. Ed allora, per raggiungere questo scopo, mi pare che l'emendamento che, a nome della Commissione ha suggerito il collega Jannuzzi, sia perfettamente sufficiente a rassicurare il Senato. Non ci sarà l'arbitrio da parte dei singoli Istituti o dei singoli Enti amministratori, ma vi saranno delle direttive da parte del Comitato centrale, in cui sono rappresentati tutti coloro che sono interessati al piano, comprese le Amministrazioni dello Stato. Direttive che, evidentemente, terranno conto della situazione economica generale e, anche, del mercato edilizio e terranno conto, soprattutto, delle finalità a cui il piano deve soddisfare.

Fissare adesso dei criteri rigidi, stabilire che bisognerà attenersi alle variazioni monetarie o attenersi alla variazione delle retribuzioni, credo che sarebbe un errore. Anche perchè, mi permetta l'onorevole Fanfani, potrebbe verificarsi facilmente questa situazione, che, da una parte, la curva delle retribuzioni aumenti e, dall'altra, la curva dei valori monetari diminuisca. Non è da escludere, ove la situazione economica e l'aumento del reddito nazionale lo consentissero, che la rivalutazione monetaria sia accompagnata, non da una riduzione, ma da un aumento del livello delle retribuzioni. Sarebbe una situazione che noi ci auguriamo tutti che si possa verificare.

Per quale ragione dovremmo in questo caso riferirei solo alle retribuzioni? Oppure po-

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

trebbe avvenire il contrario, che le retribuzioni restino basse, ma aumenti il valore nominale della moneta, e, in tal caso, potrebbe essere pericolosissimo tenere conto solo del valore monetario. Io penso che la cosa migliore, in una situazione fluida e difficile come questa, sia di non vincolarci con nessuna regola fissa, ma di affidarci a quella che potrà essere la valutazione, prudente ed aderente alla mutevole realtà, del Comitato che dovrà presiedere al piano e che certamente terrà conto di ogni utile elemento in armonia con le finalità che il piano si propone. Io insisto, pertanto, perchè, al posto dell'emendamento dell'onorevole Ricci, il Senato adotti questo altro emendamento: «Gli enti, quanto ai criteri di amministrazione ed alla determinazione dei canoni locativi, si atterranno alle direttive generali che annualmente saranno impartite dal Comitato di cui all'articolo 1 ».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi sto accorgendo che sto spendendo tutte le riserve che avevo fatto risparmiare rinunciando al mio discorso al momento del passaggio agli articoli. L'accenno fatto, onorevole Rubinacci, non è esatto, si vede che per la strada stiamo dimenticando il fine della legge. Non è esatto dire che il fine della legge sia quello di dare case a buon mercato, il fine della legge è un altro, dare case al massimo numero possibile di lavoratori, anzi, per meglio dire, questo sarebbe il mezzo per dare lavoro al massimo numero possibile di essi. Quindi tutto quello che ci serve per incrementare il fondo investito deve essere fatto e dobbiamo tenere presenti coloro che non lavorano - ecco perchè si è messa una imposizione su coloro che lavorano – e tenere presenti coloro che non hanno casa, ecco perchè si è messa una imposizione su coloro che hanno vani eccedenti ed ecco perchè noi dobbiamo stare attenti di non regalare vani a coloro che stanno per riceverli, ma di fare in maniera che coloro i quali, via via, vengono strappati da sotto i ponti e dal lastrico delle strade per essere immessi in un alloggio contribuiscano, per quanto in scarsa misura, ad incrementare questa opera di redenzione dei senza tetto, dei senza casa, dei senza lavoro. Ecco le ragioni per le quali a me sembra che l'emendamento non contrasti con lo spirito della legge. Il Senato potrà disporre altrimenti: lo faccia, del resto questo è già accaduto altre volte.

JANNUZZI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha faceltà.

JANNUZZI. I criteri accennati dal Ministro sono così esatti che nessuno può naturalmente dissentirne. Però con la nostra proposta si tratta di dare la facoltà di attenersi a questi criteri e di determinarli caso per caso, anno per anno, al Comitato direttivo, anzichè predeterminare fin da ora dei criteri che nel corso degli anni si possono dimostrare anche inadeguati alle singole condizioni del momento o alle oscillazioni delle retribuzioni della classe lavoratrice. In sostanza tutti quei criteri giustissimi ai quali il Ministro ha accennato possono essere applicati dal Comitato centrale verso il quale noi in sostanza abbiamo già fatto un atto di fiducia, avendegli affidato poteri anche più ampi che non siano quelli contenuti in questa disposizione di legge.

Si tratta soltanto di questo, onorevole Ministro. Se per l'interpretazione della legge d'altra parte varranno, come debbono sempre valere, le discussioni parlamentari, tutto quello che stiamo dicendo in questo momento varrà in certo modo per il Comitato centrale per interpretare la disposizione che noi in questo momento stiamo deliberando.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faceltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Jannuzzi, se per noi, dopo sei mesi che stiamo discutendo, è ancora difficile intenderci sui fini, può immaginarsi quale fiducia possa avere io che li intenda il Comitato.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 20-bis con le modificazioni approvate e che risulta così formulato:

« La metà degli alloggi, destinata alla locazione, sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, allo Istituto nazionale case impiegati statali, agli Istituti di previdenza e ad altri Enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'ente

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

amministratore al fondo previsto dall'articolo 7 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo comma, in seguito alle proposte formulate nella discussione testè avvenuta, sarebbe così concepito:

« Al termine della gestione I. N. A.—CASA, il Comitato provvederà ad assegnare in proprietà gli alloggi di cui al precedente comma e quelli costruiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'articolo 14-bis, agli enti indicati nel comma precedente ».

BOSCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Su questo secondo comma io dovrei fare delle osservazioni di carattere giuridico. Noi ieri abbiamo approvato, con l'articolo 14-bis, il principio secondo il quale la proprietà delle case resta all'I. N. A.-CASA, fin tanto che si maturi il diritto dei lavoratori e fin tanto che non abbia termine la gestione settennale dell'I. N. A.-CASA. Quindi il soggetto del diritto di proprietà è l'I. N. A.-CASA ed allora noi non possiamo stabilire che al termine della gestione I. N. A.-CASA spetti al Comitato di provvedere ad assegnare in proprietà gli alloggi. Il Comitato non è il proprietario e quindi non può trasferire ciò che non ha.

Questo è il primo punto. Secondo punto. Nella dizione del testo della Commissione, si prevede che «il Comitato provvederà ad assegnare in proprietà gli alloggi». Quale è la natura di questo provvedimento? È un provvedimento di imperio, che perciò non richiede l'accettazione da parte dell'ente cessionario? In altri termini, l'Ente è obbligato ad accettare questa proprietà, oppure no? Se invece si vuole intendere un comune trasferimento. occorre anche il consenso dell'Ente. Io propendo per questa seconda tesi, anche perchè, attraverso una gestione fatta con criteri non rigidi, potrebbe darsi che, al termine di essa, anzichè esservi l'avanzo, come previsto dall'articolo 20 bis, vi sia un disavanzo e quindi potrebbe anche esservi la necessità di accettare il trasferimento con beneficio di inventario. Propongo pertanto il seguente testo: «Al termine della propria gestione l'I. N. A.—CASA trasferirà, mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato e dal Ministro del lavoro e previdenza sociale, la proprietà degli alloggi di cui al comma precedente » ecc. ecc. In questo modo ci sarebbe una convenzione nella quale si potrà stabilire il regolamento sia dell'attivo, se c'è, sia del passivo, e si subordina inoltre la convenzione all'approvazione dell'autorità che esercita la vigilanza sulla gestione.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione accetta le proposte di modifica del senatore Bosco Giacinto che, nello spirito della disposizione già formulata, ne precisano meglio i concetti giuridici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo con quanto proposto dall'onorevole Bosco Giacinto. Ritengo però necessaria l'autorizzazione non soltanto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ma anche quella del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 20 bis sarebbe pertanto così modificato, d'accordo tra il proponente, la Commissione e il Governo: «Al termine della propria gestione l'I. N. A.-CASA trasferirà, mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato, di cui all'articolo 1, e dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, la proprietà degli alloggi, di cui al precedente comma e quelli costruiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'articolo 14 bis, agli enti indicati nel comma precedente ».

Chi approva questo secondo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguono due emendamenti aggiuntivi, uno presentato dalla Commissione ed uno dal senatore Ricci e modificato dal Ministro. Leggo il testo presentato dal senatore Ricci, concordato col Ministro: «Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà calcolato tenendo conto di ogni spesa, nessuna esclusa,

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni del mercato, tenendo anche conto delle variazioni delle retribuzioni ».

Quello della Commissione invece è così formulato: « Gli enti, di cui ai commi precedenti, seguiranno, quanto ai criteri di amministrazione e alla determinazione dei canoni locativi, le direttive generali che annualmente saranno impartite dal Comitato di cui all'articolo 1 ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Dichiaro che non voterò l'emendamento proposto dalla Commissione ma che voterò a favore dell'emendamento, del senatore Ricci così come è stato modificato d'accordo col Ministro.

Di fronte all'interesse evidente che vi sarà di pagare il meno possibile – interesse d'altra parte spiegabile – bisogna dare al Comitato la possibilità di resistere alle pressioni di progressive riduzioni di pigione. Ora, se tutti i poteri sono deferiti al Comitato, mediante la delega, che si propone di fare adesso, per determinare i criteri per la fissazione del canone, è ovvio che il Comitato stesso non avrà alcuna forza per poter resistere alle pressioni degli inquilini. È preferibile quindi che nella legge si indichino i criteri da tenere presenti per la determinazione del canone. Per questi motivi voterò contro il testo proposto della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ricci Federico e modificato d'accordo con l'onorevole Ministro, che risulta così formulato:

« Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà calcolato tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento, imposte, e varierà con le condizioni del mercato, tenendo anche conto delle variazioni delle retribuzioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 20-bis nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 20-ter.

Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi, con i fondi, che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprietà, dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'articolo 20 bis, e dal contributo statale previsto dal successivo articolo 21.

Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 15, 16 e 20-bis.

Il canone per gli assegnatari in proprietà degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godrà del contributo statale dell'uno per cento, di cui all'articolo 21

Lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Depo l'articolo 20-ter, la Commissione propone un articolo aggiuntivo.

Come il Senato ha potuto rendersi conto, la caratteristica del progetto che andiamo approvando, di fronte a quello della Camera, è di rendere possibile la costruzione di case anche dopo il settennio, attraverso i fondi che si recupereranno come previsto nell'articolo 20ter, che abbiamo testè approvato. Ciò posto, è opportuno prevedere la possibilità di un prestito obbligazionario, che permetta di anticipare l'ulteriore programma di costruzione di case. È per questo che la Commissione propone il presente articolo aggiuntivo:

«Il Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, potrà autorizzare la gestione I. N. A. – CASA ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di

19 DICEMBRE 1948

tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti dal 1º comma dell'articolo 20 ter.

«Il Ministro del tesoro potrà autorizzare gli Istituti di assicurazione e di previdenza e gli Istituti di credito di qualunque tipo anche in deroga alle rispettive norme statutarie ad acquistare obbligazioni emesse a norma del 1º comma del presente articolo».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo aggiuntivo 20-quater testè letto dall'onorevole Rubinacci. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 21.

Oltre al contributo per l'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 7, lo Stato corrisponde alla Gestione I. N. A.—CASA, di cui all'articolo 2, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, fino allo importo massimo di lire 400.000 per vano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo di ciascun alloggio.

Tale contributo è corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo alla assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devoluti al Fondo per gli scopi previsti nell'articolo 20 ter, mentre, per gli alloggi assegnati in proprietà, l'1 per cento andrà in scomputo delle rate di ammortamento, a norma dell'articolo 16.

Da parte della minoranza vi è la proposta di soppressione di questo articolo. Domando al senatore Cerruti se insiste in questa proposta.

CERRUTI, relatore di minoranza. Ritiro la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Il senatore Ricci ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 21. Ne do lettura:

«Lo Stato verserà un contributo a fondo perduto ragguagliato al costo effettivo delle costruzioni c. s.:

50 per cento fino a lire 200 mila per vano;

40 per cento per la parte compresa fra 200 e 300 mila;

30 per cento per la parte compresa fra 300 e 400 mila.

- « Queste percentuali verranno aumentate di: 10 per cento per gli appartamenti di 3 vani; 20 per cento per gli appartamenti di 2 vani; 30 per cento per gli appartamenti di 1 vano.
- «Per le costruzioni fatte nell'Italia meridionale il concorso dello Stato verrà ulteriormente aumentato del 10 per cento.
- «Durante i primi sette anni lo Stato verserà lire 15 miliardi ogni anno prelevati fino a debita concorrenza dal fondo lire.
- «In seguito i versamenti verranno fatti secondo lo stato d'avanzamento dei lavori.

Dopo il 1959 lo Stato potrà col preavviso d'un anno cessare dal concorrere ulteriormente».

Ha facoltà di parlare il senatore Ricci per svolgere il suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Una prima ragione del mio emendamento è la maggiore semplicità, perchè invero questi contributi dello Stato sono descritti nell'articolo 21 in un modo un po' complicato e difficilmente si riesce a conoscere a quanto in realtà ascenderanno.

Una seconda ragione è che io credo che il contributo dello Stato deve variare a seconda dell'alloggio che si costruisce, cioè relativamente più alto per gli alloggi più modesti.

Come ho dimostrato e come ha ripetuto dianzi il Ministro, occorre utilizzare nel modo più efficace le somme che verranno stanziate. Occorre sfamare il maggior numero di affamati e conseguentemente sono i piccoli alloggi quelli la cui costruzione dobbiamo promuovere, non gli alloggi grandi. L'ho già detto: se fosse possibile dare alloggi principeschi a tutti, volentieri lo farei, ma non è possibile; abbiamo a disposizione poco denaro, dobbiamo utilizzarlo colla maggiore estensione possibile. Ora, il contributo dello Stato dovrebbe, a mio avviso, essere graduato in relazione a queste necessità. Che cosa occorre principalmente? Occorrono appartamenti di un vano più accessori; come hanno dimostrato le statistiche della indagine del 1931, l'appartamento di un vano è quello che allo stato attuale interessa di più. Evidentemente l'appartamento di un vano non sarà oggetto di proprietà. Esso

19 DICEMBRE 1948

dovrà essere dato in affitto. Ma dobbiamo sviluppare l'appartamento di un vano, dobbiamo incoraggiare, più degli altri, gli alloggi modesti. Quindi lo Stato deve concorrere fino ad un certo punto del valore dell'appartamento in una proporzione maggiore allo secpo di sviluppare gli alloggi più modesti.

Io propongo che lo Stato concorra fino a lire 200 mila per vano per 50 per cento; per la parte compresa fra 200 e 300 mila, concorra, non per 50 per cento, ma per 40 per cento; per la parte da 300 a 400 mila, concorra solo per 30 per cento. Questo, per il valore dei vani. Quanto agli appartamenti, per quelli di un vano queste percentuali sono aumentate di 30 per cento; se l'appartamento è di due vani, sono aumentate di 20 per cento; se a tre vani soltanto di 10 per cento. E inoltre, siccome vogliamo promuovere le costruzioni nell'Italia meridionale, io propongo che si aumenti del 10 per cento il concorso dello Stato per le costruzioni fatte in quelle zone.

Nel detto emendamento, che può considerarsi isolatamente, nonostante che siano cambiati i criteri generali, propongo che i versamenti dello Stato vengano fatti nel seguente modo: durante i primi sette anni lo Stato verserà lire 15 miliardi ogni anno. In seguito, fatti i necessari conguagli, i versamenti verranno fatti secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Siccome poi non sappiamo quale sviluppo potranno prendere le edificazioni e può venire il momento in cui lo Stato desideri disimpegnarsi, ebbene, in qualunque momento, dopo il 1959, col preavviso di un anno, lo Stato può dire: «Ormai cessano i miei contributi, in conformità della legge; non vi do più niente » oppure «vi do in un altro modo».

Vorrei anche aggiungere un'altra proposta che non ho messo nell'emendamento, ma aggiungerei ora: «che in nessun caso il concorso dello Stato vien dato per gli alloggi di più di cinque vani».

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Bisogna riconoscere che il sistema proposto dal senatore Ricci è molto ben congegnato, ma esso non può inserirsi se non nel generale si-

stema che egli aveva proposto, un sistema cioè non già di costruzione diretta a pieno finanziamento attraverso un piano nazionale, ma soprattutto costruzione di case attraverso l'incoraggiamento all'iniziativa privata, l'integrazione dell'iniziativa privata.

Questo rilievo io credo che renda inutile ogni particolare esame perchè lo stesso senatore Ricci è convinto che l'emendamento da lui proposto male si congegnerebbe, adesso, con tutto il sistema che abbiamo seguito fino a questo momento, dopo che abbiamo già approvato l'articolo 7, lettera a, che prevede un contributo a carico dello Stato, del 4.30 per cento sulle annualità versate da datori di lavoro e lavoratori. Evidentemente è lontano dal pensiero del senatore Ricci di pensare che quella forma di contributo, che abbiamo già approvato, possa cumularsi con quello che egli propone con l'emendamento all'articolo 21. La Commissione perciò è dolente di dover pregare il Senato di non accettare l'emendamento del senatore Ricci.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Dirò due sole cose. Prima di tutto il contributo dello Stato da me proposto non ha niente a che fare con quello accennato adesso, previsto dall'articolo 7, lettera a). Il contributo da me proposto sta in luogo di quello accennato all'articolo 21, dove si parla di 25 annualità al 3,20 per cento. Io non ho ora presente il valore attuale delle 25 annualità, ma credo che quelle 25 annualità del 4 per cento corrispondano all'incirca ad un 40 per cento. Possiamo farne il calcolo e, se mai, variare le percentuali in modo da corrispondere esattamente alle 25 annualità proposte dalla Commissione. Ma il concetto principale è la graduatoria del contributo che non deve essere uguale per tutte le abitazioni, ma deve stimolare la costruzione delle abitazioni più adatte alle condizioni attuali. Questo è il mio concetto.

Ora, malgrado non sia stata accettata la linea principale che formava il mio progetto, cioè il frazionamento, il decentramento delle funzioni dell'I.N.A.-CASA, questo sistema di contributi de lo Stato può sussistere ugualmente. Ancora vorrei osservare che il mio progetto di decentramento dell'I. N. A.-CASA

19 DICEMBRE 1948

nulla aggiunge o toglie all'iniziativa privata in confronto degli altri progetti. Soltanto, a mio avviso, esso tendeva a realizzare maggiore semplicità e speditezza, e maggiore aderenza ai bisogni.

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione insiste nel respingere l'emendamento proposto dal senatore Ricci perchè non teme che la costruzione di case si rivolga all'uno o all'altro tipo senza criterio: vi è il Comitato centrale che provvederà ad impostare il programma e che, perciò, terrà conto della esigenza di rivolgersi soprattutto a costruzioni di case modeste.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'onorevole Ministro.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io concordo con il pensiero della Commissione. Se l'onorevole Ricci vuol saperne le ragioni, dirò che il suo sistema andrebbe bene se si trattasse di contributi dello Stato alla costruzione di case da parte di privati. Ma per il concorso dello Stato all'attuazione di un programma organico che deve obbedire a particolari esigenze, mi pare che il freno posto dall'onorevole Ricci, efficace nel campo dell'iniziativa privata, in questo caso sarebbe forse controproducente.

Prego perciò l'onorevole Ricci di ritirare il suo emendamento e di serbare questa idea per quando un giorno possa venir studiato un piano organico per incoraggiare l'iniziativa privata.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Mi dispiace di non potere essere d'accordo con l'onorevole Ministro. Io credo che, se anche c'è un ente unico che costruisce, il sacrificio dello Stato debba essere diverso a seconda del genere di costruzione. Ora allo Stato interessa che si promuovano le costruzioni più modeste. In base anche al maggior concorso dello Stato potranno poi farsi condizioni di acquisto e di affitto più basse. Dobbiamo cercare di frenare la tendenza a costruire appartamenti con comodità non necessarie salvo che, poi, a queste provvedano i privati senza concorso dello Stato. Come ho già spiegato altra volta, quel che temo – e

su questo credo che possiamo essere d'accordo – è che nel Comitato centrale entri il dottrinarismo e che si studi un tipo di casa che sarà certamente utile, certamente bella, ma sarà troppo costosa e potrà essere messa a disposizione solo di poche persone.

Quindi per promuovere meglio la costruzione del massimo numero di appartamenti modesti, credo che il concorso dello Stato dovrebbe essere graduato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Ricci. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione propone due modifiche all'articolo 21. Una prima modifica al primo comma. Io credo che sia necessario, laddove si dice «per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio» chiarire con le parole: « costruito nei primi sette anni dell'applicazione del piano ».

Non è una innovazione è un chiarimento, perchè già a proposito dell'articolo 3 abbiamo previsto che dall'ottavo anno in poi non vi sia il contributo statale per i nuovi vani costruiti. Ma, ad ogni modo, per esattezza credo sia necessario introdurre questo chiarimento. Per quanto poi riguarda il terzo comma io vorrei ricordare che su proposta del senatore Ricci è stata prevista la costruzione di alloggi anche di un solo vano. Quindi occorre specificare come si devono computare gli accessori per questo nuovo tipo di casa. Perciò la Commissione propone di modificare così il comma: «Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze e per due vani per gli altri casi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro Fanfani.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della pre*videnza sociale. Concordo con gli emendamenti della Commissione.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Osservo che nell'ultimo comma dell'articolo 21 si presuppone, parlandosi

19 DICEMBRE 1948

di rate di ammortamento, un determinato sistema giuridico per l'assegnazione delle case in proprietà. Quindi vorrei fosse riservata la più ampia facoltà di coordinamento per questo come per altri casi, perchè ci troviamo a discutere su un complesso disegno di legge, senza che gli articoli già approvati nei giorni precedenti siano stati stampati. Chiederei pertanto che la Commissione si riservi ampia facoltà di coordinamento.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione fa sua la riserva proposta dal senatore Bosco Giacinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 21, nel testo modificato, secondo la proposta del senatore Rubinacci e di cui do lettura: «Oltre al contributo per l'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 7, lo Stato corrisponde alla gestione I. N. A.—CASA, di cui all'articolo 2, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, fino all'importo massimo di lire 400 mila per vano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo di ciascun alloggio».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, che dice:

«Tale contributo è corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo a'la assegnazione di ciascun alleggio».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 21 nel testo modificato, che è del seguente tenore: «Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di a'loggio di una stanza utile; per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze e per due vani negli altri casi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma, di cui do lettura:

«L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà, saranno devoluti al Fondo per gli scopi previsti nell'articolo 20 ter, mentre, per gli alloggi assegnati in proprietà l'1 per cento andrà in scomputo delle rate di ammortamento, a norma dell'articolo 16 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(\dot{E} approvato).

Art. 22.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione del piano settennale, è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e successive modificazioni.

La dichiarazione di pubblico interesse è fatta con decreto del prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.

Su questo articolo c'è una proposta di modificazione del comma 1º, presentata dalla minoranza della Commissione, del seguente tenore:

« Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione del piano settennale, è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse.

« Per la procedura e l'indennità della operazione di esproprio valgono le norme fissate

19 DICEMBRE 1948

dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

L'onorevole Cerruti ha facoltà di parlare. CERRUTI, relatore di minoranza. Per il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 il testo della minoranza è chiaro, preciso ed inequivocabile, mentre quello della maggioranza è alquanto indeterminato. Comunque, siccome questo articolo è stato discusso in sede di Commissione mentre io avevo abbandonato temporaneamente l'aula perchè chiamato da altri impegni, e mi sostituì il senatore Ruggeri, preferirei, per ovvie ragioni di obbiettività, che l'emendamento fosse svolto da lui stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI. In sede di Commissione si era tentato di definire, per le operazioni di esproprio, l'indennità. Su questo punto la Commissione accettò all'unanimità di fissare i concetti stabiliti dalle norme della legge del 1885, però limitatamente ai concetti riguardanti l'ammontare della indennità. Oggi ci troviamo di fronte al richiamo di tutta la legge del 1885 e successive modificazioni, in sostituzione del testo governativo.

Io debbo dichiarare e confessare che ho tentato di trovare le successive modificazioni alla legge del 1885, ma non ci sono riuscito. Non vorrei che queste successive modificazioni spostassero il concetto che la Commissione ha inteso fissare. Quindi per queste ragioni formali mi sembra che il nostro testo sia più vicino al concetto della Commissione. Esso considera tre tempi: primo l'esproprie; secondo la procedura; terzo l'indennità e il prezzo.

Poichè i due concetti della precedura dell'esproprio e dell'indennità sono fissati esattamente nell'articolo 13 della legge del 1885, mi sembra che la nostra dizione sia più esatta ed anche più coerente. Ne viene di conseguenza che il secondo e il terzo comma del testo governativo dovrebbero essere soppressi perchè sono due commi che riguardano la procedura e che sono appunto concentrati nell'articolo 13 della legge 1885. Ora guardate, avendo la Commissione trasferito tutto il testo nel suo complesso, ne viene una confusione. La legge parla per esempio di espropri

relativi che vengono fatti dal comune di Napoli. Se ne deduce che il Comune di Napoli farà gli espropri ovunque e magari anche a Milano.

JANNUZZI. La legge del 15 gennaio 1885 viene denominata legge su Napoli per l'esproprio.

RUGGERI. Io ho citato questo caso a titolo di curiosità. Vorrei perlomeno che la Commissione esprimesse che cosa intende per queste « modificazioni successive », cioè se il « quantum », il prezzo dell'esproprio, che era stato accettato unanimemente dalla Commissione con la formula della legge di Napoli viene modificato. Detto questo, io sostengo il nostro emendamento e chiedo che venga accettato. Ad ogni modo leggo al Senato il passo della succitata legge: «I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto, da pubblicarsi a norma di legge. L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale - (ed era questo il punto) - e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati ». Unicamente questo è il concetto che si voleva fissare. Ora se la Commissione tiene fede a quello che è stato deliberato ad unanimità mi sembra che sia necessario tornare a questo testo.

BUIZZA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA. Le successive modificazioni della legge di Napoli o, meglio, per il risanamento della città di Napoli, cui è stato qui accennato dal senatore Ruggeri, sono limitate a casi particolarissimi, modificazioni che sono venute, per esempio, nei decreti di approvazione di piani regolatori o di risanamento per città e per Comuni, modificazioni che cambiano il secondo termine che è stabilito dall'articolo 13 per la determinazione delle indennità di esproprio. Ora a me pare che sarebbe il caso di sopprimere nella dizione proposta dalla Commissione le parole « e successive modificazioni »,

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

Credo almeno che la Commissione abbia inteso che si debbano espropriare le aree con la spesa minore. Ora, il criterio adottato dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 è proprio quello che conduce alla minima indennità possibile perchè le successive modificazioni apportate nei riferimenti a questa legge prevedono precisamente modifiche del secondo termine, nel senso di aumentarlo. Mi pare che si potrebbero conciliare le due proposte sopprimendo le parole « e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannuzzi per esprimere il parere della Commissione.

JANNUZZI. La legge sul risanamento di Napoli del 15 gennaio 1885 stabilisce che il valore delle aree espropriate viene determinato con la media tra il valore venale e il coacervo di dieci annualità di canone di affitto, o, in mancanza sull'imponibile. Le leggi successive non modificano affatto questo criterio. È inesatto pertanto quello che ha detto il collega Buizza. Le leggi successive estendono soltanto l'applicabilità della legge creata per il risanamento di Napoli ad altri casi particolari senza però modificare questo criterio. Ad ogni modo, poichè a noi interessa che sia applicata la legge su Napoli, nessuna difficoltà abbiamo di sopprimere le parole « e successive medificazioni». Però ci opponiamo a che ci si rifevisca solo all'articolo 13, perchè tutta la legge sul risanamento di Napoli e non solamente la disposizione sulla determinazione del valore deve essere richiamata nella legge in esame.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vorrei fare la proposta di accantonare per alcuni minuti questo problema, perchè mi viene il dubbio che la legge per il risanamento di Napoli, per quanto più favorevole per ciò che riguarda le indennità (appunto per la media che essa prevede tra il valore venale ed i fitti) potrebbe invece essere più sfavorevole per quanto riguarda la rapidità di procedura.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Per questo c'è il secondo e il terzo comma che debbono rimanere, perchè per la legge di Napoli sono previste disposizioni più favorevoli. RUGGERI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Il 2º e il 3º comma cóstituiscono, secondo noi, una duplicazione; ma, poichè melius abundare quam deficere, accettiamo il criterio di mantenerli.

BERLINGUER. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Io non so se si crederà opportuno sospendere la seduta per cinque minuti come è stato proposto. Forse sarà superfluo dopo che io mi sarò permesso di informare il Senato di una ricerca, sia pure sommaria, che ho fatto d'accordo con un collega della Democrazia cristiana sulle successive modificazioni della legge 1885 di cui discutiamo. La finalità comune alla proposta della maggioranza della Commissione ed a quella della minoranza è chiaramente questa: ridurre, nei limiti della legge per Napori, l'indennità di esproprio.

Orbene, le norme successive, modificatrici della legge per Napoli, pare si riferiscano ad altra materia. Vi è una legge del 1919 che riguarda gli acquedotti, le fognature, gli edifici scolastici, e regola le tariffe daziarie che non hanno niente a che fare con questa legge, i contributi dei proprietari confinanti, ecc. Quella del 1921 riguarda l'autorizzazione di un mutuo per l'acquedotto del Serino e così via. Perciò la mia impressione è che il riferimento a successive leggi modificatrici possa determinare soltanto complicazioni interpretative.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Ma la Commissione ha già accettato di sopprimere quella parte.

BERLINGUER. D'accordo. Quanto alla procedura, quella stabilita nella legge del 1885 mi pare che sia sufficientemente abbreviata e che perciò non si dovrebbe avere difficoltà, anche da parte della minoranza, a riferirsi genericamente alla legge del 1885 anzichè all'articolo 13. Siamo d'accordo che la ragione di questo riferimento è in funzione soprattutto dell'applicabilità dell'articolo 13 che è compreso nella legge di Napoli. Perciò penso che sia inutile sospendere la seduta e che il riferimento alla legge del 1885 sia sufficiente.

JANNUZZI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Ritengo che in definitiva il testo si potrebbe modificare così: «è ammessa

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

la espropriazione per cause di pubblico interesse, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei che la Commissione chiarisse se l'espropriazione possa essere fatta solo per le aree edificabili per l'utilizzazione del piano settennale o anche oltre.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La espropriazione si riferisce a tutte le aree. La Commissione propone di sopprimere le parole: « del piano settennale » sostituendovi le altre: « della presente legge ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 22 con le modifiche proposte dalla Commissione, che risulta così formulato:

« Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, è ammessa l'espropriazione per causa di pubblico interesse applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

Pongo in votazione questo primo comma dell'articolo 22. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Poichè la minoranza della Commissione ha ritirato la proposta di soppressione dei comma 2º e 3º, do lettura del 2º, 3º e 4º comma dell'articolo 22, nel testo della maggioranza della Commissione:

« La dichiarazione di pubblico interesse è fatta con decreto del prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

«Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

«Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa».

Li pongo in votazione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 22 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 23.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendano necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le case costruite in attuazione del piano saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.

Vi è una proposta di soppressione del terzo comma da parte della minoranza della Commissione. Domando al senatore Cerruti se insiste nella sua proposta.

CERRUTI, relatore di minoranza. Ritiro la proposta di soppressione del 3º comma dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Del quarto comma di questo articolo 23, il testo proposto dalla maggioranza della Commissione è sostanzialmente identico a quello della minoranza.

Se non si fanno osservazioni pongo in votazione l'articolo 23 nel suo complesso così come è stato ora letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 24.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948–1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I. N. A.-CASA, di cui all'articolo 2, ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'articolo 7, lettera a), nonchè a copertura delle

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per l'esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 7 e 21. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.

Con l'esercizio 1952–1953, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Ai primi due commi dell'articolo 24 è stato presentato dalla minoranza della Commissione un emendamento sostitutivo così formulato:

« Per gli oneri derivanti allo Stato dal prestito forzoso di cui alla lettera e) dell'articolo 7 della presente legge, lo Stato preleverà i fondi necessari da una parte aliquota dei canoni di affitto delle case assegnate agli Enti di cui all'articolo 14-bis. Tali versamenti verranno accreditati agli Enti stessi e quindi detratti dall'ammontare delle quote del piano di ammortamento di cui all'articolo 14-bis.

« Per gli oneri derivanti per l'applicazione dell'articolo 14-ter della presente legge lo Stato verserà la somma di 15 miliardi all'anno e per sette anni consecutivi». Domando al senatore Cerruti se insiste nel suo emendamento.

CERRUTI, relatore di minoranza. Lo ritiro. PRESIDENTE. C'è poi un emendamento soppressivo al 3º comma dell'articolo 24 proposto dalla minoranza. Domando al senatore Cerruti se lo mantiene.

CERRUTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento soppressivo di tutto l'articolo del senatore Ricci Federico. Domando all'onorevole Ricci Federico se lo mantiene.

RICCI FEDERICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 24 nel suo complesso, secondo il testo, già letto, della maggioranza della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 25.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa sino a un massimo di lire 500.000.

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della gestione.

A questo articolo 25 c'è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Cerruti così formulato:

«I contribuenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7 che non adempiano agli obblighi ivi previsti sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda pari al triplo della somma che avrebbero dovuto versare; per quelli di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo l'ammenda sarà del quintuplo.

« Gli assegnatari degli alloggi col patto di futura vendita che non ottemperino alla norma stabilita nel secondo comma dell'articolo 14 ter, salvo che il fatto costituisca reato più grave, perderanno il diritto al contributo statale; quelli che usufruiscono solo del concorso statale, che non ottemperino alla norma stabilita nel terzo comma dello stesso articolo,

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

saranno puniti con l'ammenda pari al rispettivo concorso statale.

« Le somme pagate a titolo di ammenda vanno in aumento del fondo generale ».

Domando all'onorevole Cerruti se insiste nel suo emendamento.

CERRUTI, relatore di minoranza. Lo ritiro. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, nel testo già letto della maggioranza della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I. N. A.—CASA se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'azione giudiziaria è sempre proponibile decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

A questo articolo c'è un emendamento soppressivo della minoranza della Commissione. Domando all'onorevole Cerruti se lo mantiene.

CERRUTI, relatore di minoranza. Lo ritiro. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso, nel testo già letto della maggioranza della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 27 così formulato:

Art. 27.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è inoltre delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, della giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione delle presente legge secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.

All'articolo 27 è stata presentato dalla minoranza un emendamento sostitutivo così formulato:

«Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto cogli altri Ministri interessati, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

«Il Governo della Repubblica è inoltre delegato ad emanare nello stesso tempo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto cogli altri Ministri interessati le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati».

Domando all'onorevole Cerruti se lo mantiene.

CERRUTI, relatore di minoranza. Lo ritiro. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nel suo complesso, nel testo già letto della maggioranza della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai roti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

BOSCO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Ho già fatto presente l'opportunità di dare alla Commissione e al sottocomitato, un'ampia facoltà di coordinamento, in quanto che abbiamo discusso questa legge senza avere sott'occhio i testi approvati prima.

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

Particolarmente, vorrei ricordare quella riserva che l'onorevole Rubinacci a nome della Commissione ha fatto, quando si è trattato della costituzione del comitato dei revisori dei conti. In quell'occasione, quando si è stabilito che il comitato dei revisori dei conti dovesse essere presieduto da un funzionario della Corte dei Conti, si è detto anche di rivedere la composizione del comitato stesso in quanto che sembrava e sembra tutt'ora incompatibile la presenza nel Comitato di tre senatori e tre deputati, dato che, a termini dell'articolo 20, il bilancio approvato dai revisori con una relazione dei medesimi, deve essere poi presentato al Parlamento, il quale dovrebbe controllare l'operato di propri membri.

Questa contraddizione dovrebbe essere eliminata, anche per salvaguardare in pieno le prerogative parlamentari derivanti dalla Costituzione, secondo le quali il Parlamento controlla i bilanci; se il Parlamento deve controllare i bilanci, non può bene usare questo suo potere, se indirettamente deve sindacare l'operato di tre senatori e di tre deputati eletti dalle Camere stesse.

Per questi motivi riserverei al sottocomitato di coordinamento le più ampie facoltà salvo naturalmente, per il Senato, l'approvazione del testo integrale della legge.

PRESIDENTE. In seguito a questa proposta dell'onorevole Bosco, domando alla Commissione quando intende presentare all'approvazione del Senato il testo integrale della legge.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Lo presenteremo nella seduta pomeridiana di domani, lunedì 20 dicembre.

PRESIDENTE. Allora pongo ai veti la proposta dell'onorevole Bosco, di dare, cioè, ampia facoltà di coordinamento al sottocomitato che presenterà il testo integrale nella seduta di domani nel pomeriggio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvata).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948–1949 ».

Ma d'accordo anche con l'onorevole Ministro del tesoro, la Presidenza ha deciso di rinviare la discussione di questo progetto di legge a domani mattina.

Seguito della discussione e rinvio alla 2ª Commissione permanente del disegno di legge:
«Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile» (139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile ».

FANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI. Io avevo l'impressione che questo disegno di legge dovesse essere iscritto all'ordine del giorno di domani, perchè a me pareva che prima di questo vi fossero altri progetti di legge.

Tanto è vero che quando è stata avanzata la proposta di discuterlo, molti senatori hanno manifestato la loro disapprovazione. Io avevo fatto osservare che si trattava di una discussione che avrebbe richiesto molto tempo, trattandosi di modifiche al Codice di procedura civile e non poteva essere affrontata così quasi all'improvviso.

Oggi non sono neppure presenti gli iscritti a parlare.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che il disegno di legge è all'ordine del giorno.

FANTQNI. Io avevo l'impressione che ci fossero altri argomenti prima di questo.

PRESIDENTE. Si erano iscritti a parlare gli onorevoli Di Giovanni, Bertone e Sanna Randaccio; poichè nessuno di essi è presente nell'aula, si intende che rinunziano alla parola.

È iscritto a parlare il senatore Grisolia. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. La questione della riforma del Codice di procedura civile è complessa, ma unanimemente il Foro italiano e le Curie hanno espresso il voto che si facessero alcune modifi-

19 DICEMBRE 1948

che sostanziali, senza addivenire per ora ad una riforma organica. Il Governo, interprete di questo voto, presenta oggi al Senato il progetto di legge con le modifiche più volte invocate. Io sono del parere, onorevoli colleghi. che se ci mettessimo a discutere articolo per articolo e formulassimo voti per variazioni eventuali, non si finirebbe più. Quindi è preferibile che ognuno di noi, dopo un attento esame del progetto governativo, formuli i desiderati emendamenti e li trasmetta alla Commissione permanente, la quale inviterà i presentatori degli ordini del giorno e degli stessi emendamenti a partecipare alle sedute e, attenendosi alle eventuali modifiche che si prospettano, redigerà le norme, sempre nei limiti della ratifica del progetto governativo.

In proposito io ho presentato un ordine del giorno con sei modifiche, che non ritengo il caso di leggere, perchè sono nello stampato che è stato testè distribuito al Senato. Ma oltre alle modifiche, io ho presentato un secondo ordine del giorno che ritengo opportuno sottoporre all'approvazione o meno del Senato. Quest'ordine del giorno, trasmesso da me alcuni giorni fa, oggi ha subito qualche lieve modifica. Ritengo perciò che sia opportuno che lo legga:

« Il Senato, convinto che il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile, meriti di essere ratificato con taluni emendamenti la cui approvazione comporta, data la profondità e particolarità della materia, un più agevole esame in sede di Commissione; ritenuto che il Senato nelle varie sedute pubbliche con gli ordini del giorno ed emendamenti discussi ha indicato almeno i criteri informatori per le eventuali modifiche da apportare al progetto governativo, decide di rimettere il disegno di legge alla seconda Commissione permanente di giustizia in sede deliberante delegandola alla redazione ed approvazione degli emendamenti al progetto stesso ».

Io ritengo che così facendo il Senato possa essere appagato per tutti i suoi desideri e che si possa giungere alla fine di questa vexata quaestio e mettere mano una buona volta alla riforma del Codice di procedura civile. (Approvazioni).

SALOMONE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, io ritengo che ci sia una pregiudiziale che noi dobbiamo esaminare in rapporto alla proposta formulata dal collega Menghi. Il collega Menghi chiede che il Senato deleghi alla seconda Commissione l'approvazione delle modifiche al Codice di procedura, previo l'esame di quelli che sono i principi informatori che il Senato, in Assemblea, dovrebbe fornire. Questa sarebbe una forma nuova di delega alla Commissione, mentre l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 26, se non erro, del Regolamento, in esecuzione dei principi della norma costituzionale, disciplinano questa materia. La Costituzione e il Regolamento del Senato prevedono che le Commissioni permanenti possano essere investite di quello che è l'esame delle proposte di legge in sede referente o in sede deliberante, ma questa investitura viene dal Presidente del Senato e vi sono le famose valvole di sicurezza di cui l'onorevole Persico, che fu relatore della Commissione del Regolamento, avrà certamente il ricordo. Nel caso in cui la Commissione viene ad essere investita del potere deliberante dal Presidente del Senato, allora vi può essere da parte del Governo, o da parte di un quinto dei componenti della Commissione, o di un decimo dei membri del Senato, la proposta di riportare l'esame del disegno di legge in Assemblea. Ora, nel caso concreto, noi abbiamo che il Presidente del Senato ha inviato la proposta del Ministro della giustizia alla Commissione per riferire all'Assemblea, e infatti la Commissione è venuta a farci le sue proposte, proposte che poi sono contraddittorie perchè nello stesso tempo che chiede la ratifica del decreto chiede che si discutano emendamenti al testo governativo. Quindi nel contempo richiesta di ratifica e di non ratifica. Ma essa chiede che l'Assemblea, modificando quella che è stata già la procedura presidenziale, investa la Commissione che ne era stata investita in sede referente, della facoltà di deliberare. Ora io comprendo che vi sono difficoltà e vi sono degli inconvenienti a discutere dei codici, articolo per articolo, in Assemblea. Ma a questo si può ovviare, affidando alla Commissione il compito di tener conto di tutti quelli che sono i principi discussi ed approvati

19 DICEMBRE 1948

dal Senato, di preparare il testo delle modifiche e sottoporlo quindi all'approvazione della Assemblea. Accogliendo la proposta dell'onorevole Menghi noi verremmo a stabilire una forma nuova, una forma ibrida di delega alla Commissione, che non è prevista nè dalla Costituzione, nè dal nostro regolamento. Pertanto io invito gli onorevoli colleghi a votare contro la proposta.

PERSICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. L'obbiezione, che muove il senatore Salomone, è giusta sotto un profilo, ma non è applicabile al caso in esame, perchè egli forse non ha letto la relazione della Commissione, redatta dal collega Varriale, oggi assente. La Commissione, investita in sede referente dell'esame del disegno di legge, ritenne, su proposta di uno dei più autorevoli dei suoi membri, il senatore De Nicola, di chiedere alla Assemblea questa speciale ed eccezionale facoltà, che è sempre stata usata nella riforma dei codici. Perchè, a memoria nostra, nè nella legislazione italiana, nè in quelle estere vi è esempio di un codice discusso articolo per articolo. Non è umanamente possibile che una assemblea, soprattutto politica, possa entrare nell'esame dettagliato di un Codice articolato, senza una discussione lunghissima, faticosa e forse anche dannosa all'economia del Codice stesso per quelle improvvisazioni naturali, che sorgono sempre in un'Assemblea quando viene discusso un disegno di legge. Ed allora, su proposta di un membro autorevolissimo della Commissione di giustizia, ripeto il senatore De Nicola, si disse: chiediamo al Senato una facoltà nuova che non è in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione. Infatti l'articolo 72 vieta che le Commissioni possano decidere in sede deliberante solo in pochi casi, e cicè: «Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazioni di bilanci e consuntivi». Fatta eccezione per queste leggi, le altre possono essere delegate dal Presidente alla Commissione competente in sede deliberante.

Che cosa farebbe il Senato se accettasse la nostra proposta? Farebbe una delega alla Com-

missione, che sarebbe deliberata da tutta l'Assemblea, anzichè dal solo Presidente. Quindi non toglierebbe al Presidente una facoltà, che gli compete; ma farebbe qualcosa di più. Il Presidente nella sua delicatezza, nel suo scrupolo, non ha creduto di mandare alla sede deliberante il disegno di legge; il Senato invece, affrontata la discussione sui principi generali, stabilite quali sono le colonne sulle quali si dovrà erigere questa riforma, delega la Commissione a redigere gli articoli ed approvarli. Non è incostituzionale; anzi vi dirò che, dinanzi alla Giunta del Regolamento, c'è una proposta fatta da me, appunto perchè questa procedura possa, non dico diventare normale, ma sia agevole attuarla in tutti quei casi in cui la complessità del disegno di legge renderà difficile una discussione nelle aule parlamentari senza il pericolo di insabbiarne per mesi e mesi tutto il lavoro. Pensate ad esempio quando verrà in discussione il nuovo Codice penale o quello di procedura penale, quello civile o quello di procedura civile, che sono composti di migliaia di articoli; pensate se noi possiamo star qui otto o dieci mesi a discutere articolo per articolo questi codici: anche tenendo sedute la mattina, o addirittura la notte, difficilmente potremmo espletare tutto il resto del lavoro legislativo.

Quindi è questa una nuova norma che il Senato non ha finora usata, ma anche la Repubblica è nuova ed anche il Senato della Repubblica è un organo nuovo. Noi non siamo adoratori o laudatori del tempo antico, e quando c'è qualcosa di vitale e di utile da attuare non ci mettiamo dietro a delle pregiudiziali o a degli sbarramenti. Il Senato naturalmente è libero di fare quel che vuole, di approvare o meno la proposta. L'altro giorno, nella seduta dell'11 dicembre, in cui abbiamo già esaminato in parte il presente disegno di legge, la discussione si iniziò sulla base della proposta della Commissione, redatta dal senatore Varriale. e il senatore Zoli, che intervenne per primo, ed il senatore Bo ed il senatore Jannuzzi, che che parlarono dopo, non fecero alcuna obiezione pregiudiziale d'incostituzionalità. Anzi il senatore Jannuzzi propose una serie di modifiche, che io dichiarai di accettare a nome della Commissione come punti di esame per quel lavoro che la Commissione avrebbe poi

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

fatto. Il senatore Bo propose anche egli una serie di norme indicative per la Commissione; oggi il senatore Menghi ne propone altre ed il senatore Oggiano ha fatto altrettanto. Quindi questa eccezione d'incostituzionalità giunge anche non tempestiva, perchè, per una intera seduta del Senato, si è discusso sul presupposto che si potesse fare la delega richiesta. La Commissione non insiste sulla proposta se il Senato non intende di approvarla, perchè non vuole sostituirsi al Senato. È questo infatti un onere e un onore che la Commissione è disposta a prendersi: è una grave difficoltà che essa dovrà superare. Se il Senato vorrà discutere a lungo, facciamolo pure. Però ci sono due obbiezioni: abbiamo approvato un disegno di legge che è già dinanzi alla Camera, con il quale si stabilisce il termine del 31 marzo per la entrata in vigore del decreto 5 maggio 1948. Entro questo periodo di tre mesi noi dobbiamo riunirci in Commissione per fare le modifiche 'ed approvarle, poi il disegno di legge dovrà essere trasmesso all'altra Camera che dovrà fare lo stesso lavoro, dopodichè la legge andrà al Ministro, che, a sua volta, dovrà preparare le norme per l'applicazione della legge, e infine dovrà dare un termine di almeno 30 giorni di vacatio legis, per lo studio di essa da parte degli avvocati e dei magistrati. Tutto questo entro il 31 marzo.

To mi domando: se dovessimo fare la discussione in aula, arriveremmo forse al 31 marzo senza avere ancora approvato la legge. D'altra parte non è affatto vero che questa legge viene in discussione come una cosa improvvisa. Il decreto 5 maggio fu reso noto alle Curie e alla Magistratura il giorno stesso, e ci furono congressi forensi che discussero su questo decreto e che proposero voti ed emendamenti. Il Ministro avrebbe anche potuto non portarlo alla ratifica e metterlo in vigore il primo gennaio. Invece, per rendere possibile a questo movimento dottrinario e pratico di farsi sentire nell'Aula, ha proposto la ratifica al Parlamento ed ha dato così modo al Senato e alla Commissione di proporre quegli emendamenti che ritenessero opportuni. Quindi siamo in perfetta armonia di lavoro con gli organi legislativi e governativi per fare, non un nuovo Codice di procedura civile, ma per fare quelle

riforme urgenti che le Curie e la Magistratura domandano e ritengono opportune. Io non so se il Senato approverà la pregiudiziale del Senatore Salomone o accetterà l'ordine del giorno presentato dal senatore Menghi. Se il Senato ritiene che la delega richiesta significhi un atto rivoluzionario, lo dica; vuol dire che andremo poi in Giunta di regolamento per esaminare se lo sia, o meno. Pensate però che, quando avremo i nuovi codici da discutere, il Senato per moltissimo tempo non potrà fare altro lavoro legislativo.

ZOLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Volevo chiedere al collega Salomone di chiarire il suo pensiero, perchè non ho ben compreso che cosa il collega Salomone proponga di fare. Mi pare che il collega Salomone non dica che la redazione degli emendamenti può essere mandata alla Commissione per poi tornare al Senato soltanto per la votazione o per una discussione. Questo è il punto che non è stato chiarito e desidererei saperlo perchè una delle due ipotesi sarebbe completamente assurda; assurdo, cioè dato che abbiamo qui la legge di cui possiamo discutere gli emendamenti, rimandare questa legge alla Commissione per proporre emendamenti che potrebbero essere in aula respinti. Una maggiore logica sarebbe nella proposta del collega Salomone, ove egli diceva che solo per quello che riguarda le votazioni finali, possa eventualmente il decreto ritornare all'assemblea. Questo potrebbe essere l'accomodamento che si potrebbe fare se si dovesse avere lo scrupolo del regolamento. Ma questo scrupolo, permettetemi, io lo chiamo capzioso, perchè è verissimo che il nostro Regolamento prevede che sia il Presidente che assegna le leggi in sede deliberante o in sede referente, ma è intuitivo che queste deliberazioni del Presidente sono sempre soggette a modificazione da parte dell'Assemblea, ed è semplicemente per uno smistamento di lavoro più pronto e più rapido che noi ci fermiamo a quella valutazione sommaria che fa il Presidente, senza richiedere, come si richiede nell'altro ramo del Parlamento, che l'assegnazione sia fatta dall'Assemblea. Voi sapete benissimo che alla Camera la decisione, se un disegno di legge

19 DICEMBRE 1948

debba andare cioè in sede referente o deliberante, viene presa dall'Assemblea. E per quanto da noi si sia stabilito che è il Presidente che fa questa distribuzione, è chiaro che questa distribuzione possa essere variata dal Senato quando ci sia una ragione di opportunità. Il punto essenziale è perciò solo un altro; può il Senato delegare? Perchè no? Noi abbiamo già nella Costituzione l'istituto della delega legislativa ad un organo estraneo a quella che è l'Assemblea legislativa, cioè al Governo; questa delega è prevista all'articolo 76 che dice: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». L'Assemblea quindi può delegare al Governo, organo estraneo alla Assemblea stessa, l'esercizio della funzione legislativa, purchè esso segua certe regele. Io non trovo che noi non possiamo fare la stessa cosa ad una Commissione che è un organo riconosciuto dalla Costituzione, a condizione però, che noi determiniamo i principi ed i criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti. Quindi quella che è la difficoltà formale, quello che è lo scrupolo dell'osservanza della Costituzione e del Regolamento, che è stata sollevata dal collega Salomone, non ha ragione di essere.

Questo premesso, a quei colleghi i quali sono contrari al Codice del 1940, raccomanderei di tenere presente quella che è la situazione che si determina, perchè noi con questo decreto legge andiamo incontro, ossia il Governo va incontro ai desideri di coloro che sono contrari a detto Codice. Mi fa meraviglia quindi che coloro i quali sono contrari al Codice di procedura civile attuale ostacolino l'approvazione di questo disegno di legge che rappresenta un bene, non rappresenta l'ottimo ma certamente è un miglioramento, a nostro criterio. Se questo decreto non viene approvato è chiaro che resta il Codice del 1940 nella sua interezza con quegli inconvenienti che sono riconosciuti da tutti e cioè con la preclusione completa in primo grado, con la preclusione in appello, con l'inappellabilità delle sentenze parziali, non cura la cancellatura della parola etcetera.

È illogico perciò contrastare l'approvazione di queste modifiche, di questi emendamenti al Codice di procedura civile, che, lo posso confermare e lo ho confermato l'altro giorno, – forse qualche collega di quelli che sono ora presenti non c'era l'altro giorno – rappresentano il desiderio della classe, della generalità della classe, anche se non rappresentano il soddisfacimento del desiderio individuale dell'avvocato Tizio, dell'avvocato senatore Caio dell'onorevole deputato Sempronio. E dobbiamo far presto.

Abbiamo discusso l'altro giorno sulla data della proroga del termine, cioè se il 31 gennaio o il 31 marzo, perchè c'è una grande impazienza da parte della classe degli avvocati per l'entrata in vigore di questi emendamenti. E io credo perciò che abbiamo l'obbligo di studiare tutte le forme attraverso le quali con tutto il rispetto, naturalmente, della Costituzione, questo decreto possa essere al più presto approvato ed entrare in vigore senza ulteriori rinvii.

BOSCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Premetto anzitutto, che, a mio modestissimo avviso, non si pone il problema costituzionale che è stato sollevato pocanzi; non ci sarebbe affatto violazione della Costituzione adottando l'ordine del giorno che è stato proposto in quanto che l'articolo 72 della Costituzione prevede tassativamente i casi in cui i disegni di legge non possono essere affidati alle Commissioni in sede deliberante: il progetto in questione non rientra fra essi.

Mi sembra tanto più strano che si faccia una questione di costituzionalità in quanto la proposta proviene proprio dalla nostra Commissione per la giustizia. Vorrei perciò sbarazzare il terreno da questo argomento di inconstituzionalità della proposta. Ritengo peraltro che questa non vada accolta per una ragione derivante dall'articolo 26 del nostro Regolamento, e per un motivo di opportunità.

La questione di procedura l'ha già sollevata l'onorevole Salomone, al quale non è stato adeguatamente risposto. L'articolo 26 del Regolamento prevede soltanto il passaggio dalla sede deliberante alla discussione in Assemblea plenaria, passaggio che si ha quando la Commissione, investita in partenza di un disegno

19 DICEMBRE 1948

di legge in sede deliberante, ne sia successivamente spogliata su richiesta di un decimo dei componenti del Senato, di un quinto dei componenti della Commissione, ovvero del Governo.

Il procedimento inverso non è previsto nè ammesso dal Regolamento.

La conferma della validità dell'argomento portato dal senatore Salomone mi sembra che sia nella stessa dichiarazione dell'onorevole Persico e cioè che un'apposita modifica del Regolamento è stata all'uopo prevista. Ma noi oggi discutiamo in base al Regolamento che c'è e in base a questo l'osservazione del senatore Salomone conserva tutta la sua importanza.

Quando un disegno di legge è stato affidato ad una Commissione in sede referente, non si può più attribuirlo alla Commissione in sede deliberante, anche perchè vi sarebbero delle difficoltà pratiche che sottopongo alla considerazione dell'onorevole Persico. Quando la Commissione è investita del disegno di legge in sede deliberante è sempre possibile di riportarla in Assemblea. Se invece l'Assemblea stessa delega i suoi poteri deliberativi alla Commissione, evidentemente sarebbe soppressa la facoltà dei senatori di far tornare il disegno dalla Commissione in Assemblea, il che non sarebbe giusto. Ecco, quindi, un'altra modificazione che apporteremmo al Regolamento. Mi si è detto che i senatori versati in materie giuridiche e che comunque abbiano interesse a questo disegno di legge potranno in ogni caso partecipare alle sedute della Commissione. Però si è dimenticato che l'articolo relativo stabilisce che i senatori partecipanti alle Commissioni di cui non siano membri, non hanno diritto di voto.

Per quanto mi riguarda, non mi sento di potermi privare del diritto di voto in questa materia.

Dal punto di vista dell'opportunità si è detto che di solito i testi legislativi di questa ampiezza non si discutono ed approvano in Assemblea. Abbiamo avuto l'esempio di un progetto di legge di oltre 60 articoli che, pur attraverso numerose interruzioni, abbiamo varato.

Comunque qui non si tratta di tutto il Codice – ha dichiarato lo stesso onorevole Persico – ma si tratta delle modificazioni di certi articoli. Se, anche con la partecipazione di senatori estranei, la Commissione farà un progetto che soddisfi tutte le esigenze, è evidente che la discussione in Aula sarà limitata. Quindi raccomanderei di riconoscere alla Commissione unicamente quello che è il suo diritto: formulare gli emendamenti i quali poi, sopratutto se alla Commissione parteciperanno numerosi senatori, saranno rapidamente discussi e approvati in Assemblea.

Dichiaro perciò di non essere favorevole alla proposta dell'onorevole Persico, anche perchè essa implicherebbe una modifica al regolamento, che noi non abbiamo i poteri di modificare in Aula, senza l'osservanza delle garanzie di procedura previste dal Regolamento stesso.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi, mi pare che è inutile andare cercando nel Regolamento una facoltà che va ricercata nella potestà sovrana del Senato: questo è il punto fondamentale.

UBERTI, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Allora si può cambiare il Regolamento quando si vuole!

JANNUZZI. Noi in questo momento non andiamo contro il Regolamento: il Regolamento e la Costituzione prevedono che le Commissioni possano avere anche funzioni deliberanti. È data al Presidente la facoltà di determinare se un determinato progetto debba essere rimesso alle Commissioni in sede deliberante o in sede referente. Il quesito perciò è questo: può il Senato, sostituendosi al Presidente, esercitare questa facoltà? A me pare che di fronte alla sovranità del Senato, di fronte al potere che ha il Senato di emettere le decisioni che creda, questa decisione, per la quale il Senato sostituendosi al Presidente, rinvia alla Commissione in sede deliberante un disegno di legge, non ha nulla di anti-regolamentare e nulla di anti-costituzionale, se è vero, con tutto il rispetto per il Presidente, che il più comprende il meno e che una deliberazione del Senato è indubbiamente una deliberazione che ha, se mi si consente, un maggior valore di quella del Presidente.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

ANNO 1948 - CXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ministro di grazia e giustizia. GRASSI, Sarò brevissimo. Su questa questione bisogna che richiami l'attenzione del Senato, perchè non ci troviamo di fronte ad un progetto di legge, ma ad una legge vera e propria, quale sarebbe entrata in attuazione il gennaio, se il Senato, d'accordo con il Governo, non l'avesse prorogata al 31 marzo. Ora, se il Parlamento non approva gli emendamenti, tale legge entrerà in vigore il 1º di aprile. Questa è la situazione delicata che bisogna tener presente. Perchè è avvenuta questa anticipata presentazione della ratifica? Per il desiderio che io ho avuto, come rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, di far introdurre degli emendamenti a quel decreto legislativo che dovrà entrare in vigore il 1º gennaio. E siccome ho riconosciuto giusti questi emendamenti, ho voluto mettere il Parlamento in condizione di poterli esaminare ed approvare liberamente. È stato quindi necessario prorogare il termine di entrata in vigore della legge. Gli emendamenti proposti da una Commissione presieduta da professori e avvocati sono anche voluti da tutte le curie. Io parlo delle curie e non dei singoli avvocati perchè, come ha fatto rilevare giustamente il collega senatore Zoli, o gli avvocati la pensano diversamente ed allora è molto difficile metterli d'accordo, o la pensano nella stessa maniera ed allora molti sarebbero i desideri. Tutte le assemblee delle Curie sono venute per insistere perchè si facciano queste modifiche. Questa è la ragione del mio intervento; intervento non certo voluto da me o da una Commissione da me nominata, ma da tutta una elaborazione che è avvenuta attraverso il congresso di Firenze, dove furono esposti questi desiderata, desiderata che furono lungamente elaborati da una Commissione della Costituente, che ha lavorato sei mesi per predisporre questi provvedimenti, e cioè i 38 articoli del decreto legislativo. Quindi questa legge è frutto della Commissione della Costituente.

In questo modo si è messa anche l'Assemblea in condizione di esaminare questi emendamenti ed eventualmente di introdurne degli altri.

Venuta la questione dinanzi alla Commissione, siccome la Commissione poteva essere

invitata fin dal primo momento dal Presidente ad esaminare il disegno di legge in via deliberante, e il Presidente invece per suo criterio ha creduto di non invitarla, si è venuta a creare questa situazione: è possibile approvare questi emendamenti e portarli alla discussione delle assemblee? Questo non si è mai fatto pei Codici, perchè non è possibile presentare questi emendamenti limitando l'ampiezza dell'esame. Non può essere limitata l'ampiezza dell'esame perchè altrimenti non si può venire alla discussione su tutti i codici di rito senza una Commissione che è quella che deve guidare il Codice generale nel suo sistema organico, perchè molte volte lo spostamento di piccole cose va studiato in relazione a tutto il sistema stesso. Ci troviamo perciò di fronte a delle difficoltà enormi, per cui non è possibile portare tale codice alla discussione di una assemblea: questo non si è mai fatto e non c'è nemmeno nella storia dei Codici si può dire in tutto il mondo.

Ad ogni modo voi siete sovrani nel prendere le vostre decisioni.

Anche io penso che non ci sia, come si è detto egregiamente da altri, nè una difficoltà di ordine costituzionale, nè un impedimento di ordine regolamentare. La Commissione - e la decisione fu presa con la presenza di uno dei suoi più autorevoli membri, dell'onorevole De Nicola, - pensò che questa fosse la forma migliore per cercare di uscire da questa situazione. Penso che il Senato farebbe opera degna affidando questa materia alla sua Commissione di giustizia, in cui sono presenti i più eminenti giuristi, la quale avrà così la possibilità di deliberare su questo disegno di legge, consentendo in tal modo al Ministero di occuparsi di questo argomento e di poter predisporre le norme di attuazione almeno un mese prima del 31 marzo. Infatti non è possibile rendere efficace una legge se prima non sono state diramate in tutta la Repubblica le norme di attuazione.

Per queste ragioni prego il Senato di considerare l'opportunità di questa proposta fatta dalla Commissione stessa e di dar modo alla Commissione di decidere in via deliberante, tenendo conto delle osservazioni contenute negli ordini del giorno, di quelle che possono venire nella discussione e di quelle altre

19 DICEMBRE 1948

che ogni senatore ha diritto di presentare alla Commissione.

BISORI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Per conciliare le ragioni pratiche illustrate dai senatori Persico e Zoli e le preoccupazioni circa il Regolamento illustrate dai senatori Salomone e Bosco, propongo che il Senato inviti il Presidente a deferire alla Commissione di giustizia il disegno di legge e stabilisca che questo disegno sia poi sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea, con sole dichiarazioni di voto.

Spiego. L'articolo 26 del Regolamento dice che il Presidente può deferire alle Commissioni l'approvare i disegni di legge, ma non dice che li può deferire solo da principio: quindi è da intendersi che possa deferirli in qualunque tempo. Perchè, si noti bene, l'inviare i disegni di legge alla Commissione per il normale esame, secondo l'articolo 27, non è la stessa cosa del deferirli alla Commissione anche per l'approvazione; secondo l'articolo 26, a mio avviso, dunque, in qualunque tempo il Presidente, specie se invitato dalla Assemblea, può, senza violare l'articolo 26, deferire un disegno di legge all'approvazione della competente Commissione.

Però se vogliamo, data l'importanza della materia ora in discussione, riservarci di rivedere poi l'operato della Commissione in Assemblea, possiamo esercitare fin da ora la seconda delle facoltà previste dall'articolo 26 in fine del primo comma, e precisamente possiamo fin da ora stabilire che il disegno di legge sia sottoposto all'approvazione finale del Senato con sole dichiarazioni di voto. (Approvazioni).

PERSICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Bisori, la quale, mentre conserva il diritto al Senato del voto finale e delle dichiarazioni di voto, rende possibile e spedito il lavoro della Commissione in questa speciale materia legislativa.

SALOMONE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Io mi sono preoccupato di quella che è precisamente l'importanza della nuova prassi che si pretenderebbe determinare. La proposta del collega Bisori potrebbe eliminare le giuste e gravi preoccupazioni di dare alla Commissione, non solo il potere dello studio e della preparazione delle modifiche del Codice, ma della loro approvazione finale. Secondo l'onorevole Bisori, all'Assemblea verrebbe lasciato il diritto del voto definitivo. Ma giunto a questo punto, siccome si dovrà discutere su quelli che sono i punti di orientamento per il lavoro della Commissione, e parecchi di coloro i quali avrebbero dovuto intervenire per dire la loro opinione sono assenti, io credo di far cosa che potrà essere accolta anche dai componenti della Commissione, proponendo di differire la discussione di questi emendamenti ad una seduta ulteriore.

VERONI. La Commissione è contraria al rinvie.

SALOMONE. E questo perchè vi saranno delle raccomandazioni e degli emendamenti da proporre e non bisogna stroncare la discussione su materia di tanta importanza.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Parlo a nome del gruppo democristiano per autorizzazione, che vivamente mi onora, del Presidente del gruppo stesso, senatore Cingolani.

A me pare che, siccome i senatori che si interessano al Codice di procedura civile potranno partecipare alle sedute della Commissione, sia pur senza voto deliberativo; essi potranno li esprimere i loro desideri, illustrarli e svolgerli anche ampiamente senza costringere il Senato a indugiarsi, in questo scorcio di lavori, in ponderose discussioni. Poi, quando verrà qui il disegno di legge per l'approvazione finale, quei senatori potranno, con ordini del giorno e con dichiarazioni di voto, ribadire i loro concetti, sia che abbiano trionfato avanti la Commissione, sia che non abbiano trionfato.

Insisto pertanto nella mia proposta.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io accetto la proposta conciliativa fatta dal collega Bisori, raccemandando però alla Commissione di dare notizia ai senatori interessati, di volta in volta, della convocazione della Commissione stessa.

ANNO 1948 - CXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

I senatori che si prenotano per partecipare a queste sedute dovranno essere informati di esse a domiciio con l'abituale telegramma, come si fa per i membri della Commissione.

PERSICO. Tutti i senatori pessono intervenire.

BOSCO. Lo so, ma bisogna mandare un invito personale ai senatori, che hanno fatto sapere di voler intervenire, non essendo sufficiente l'avviso esposto nell'albodel Senato.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Anch'io accetto quanto ha detto l'onorevole Bisori, aggiungendo alla fine del mio ordine del giorno l'inciso: « ritornando il progetto per l'approvazione finale al Senato, con sole dichiarazioni di voto ».

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo su questa linea conciliativa, seguendo la quale spero che la Commissione possa rapidamente esaminare tutti gli emendamenti già presentati e quegli altri che verranno presentati in seguito, in modo da migliorare questo provvedimento, che è atteso da tutte le curie. In questa maniera io credo che possano conciliarsi tutti gli interessi e tutte le possibilità.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta del senatore Bisori, con la quale si deferisce alla 2ª Commissione permanente il disegno di legge, riservandone al Senato l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (\hat{E} approvata).

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, il Presidente del Senato valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame ed all'approvazione della 5º Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bisori di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

BISORI, segretario:

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se, considerate le preminenti necessità della nostra industria peschereccia, e per evitare i ricorrenti fermi di pescherecci italiani da parte delle autorità jugoslave, non ritenga opportuno di portare finalmente a conclusione, nel quadro delle trattative in corso, la convenzione per la pesca, e — nell'attesa — di definire un modus vivendi in materia.

RAVAGNAN, PELLEGRINI.

Al Ministro del lavoro, per sapere se non ritenga necessario intervenire affinchè sia rispettata la Costituzione e la norma fondamentale di essa — il diritto al lavoro — apertamente violato dall'industriale Sbordoni di Civita Castellana (Viterbo), che ha proclamato la serrata del proprio stabilimento per colpire gli operai che hanno legalmente e pacificamente manifestato la loro solidarietà verso un compagno di lavoro ingiustamente licenziato.

MINIO.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della marina mercantile, per sapere come intenda regolare la posizione degli ufficiali di porto, richiamati in occasione della guerra, e tuttora in servizio. In particolare, per sapere se:

- a) intende indire un concorso per titoli esclusivamente riservato a tenenti e capitani di porto di complemento, laureati e con vari anni di servizio, come già previsto dal decreto legge 26 marzo 1942, n. 421;
- b) quanto meno se intende formare un ruolo speciale degli ufficiali di porto di complemento, come è stato fatto sin dal 1935 per gli

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1948

ufficiali di vascello e del genio navale direzione macchine, dare a quelli il prestigio e le agevolazioni economiche concesse a questi.

ZIINO.

PRESIDENTE. Domani due sedute pubbliche: la prima alle ore 9,30 la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

- 1. Deputati FERRANDI ed altri. Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani (191).
- 2. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948– 1949 (152).
- 3. Autorizzazione della spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione operaia (171).
- 4. Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire 20 miliardi prelevata dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (172).

II. Coordinamento degli articoli e approvazione del disegno di legge:

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori (64).

III. Discussione del disegno di legge:

RAFFEINER. - Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini (121).

La seduta è tolta (ore 13,30).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti.

Lunedì 20 dicembre, sono convocate: alle ore 9,30, nella sala Cavour, la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) e alle ore 17, in una sala al primo piano del Palazzo delle Commissioni la 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti).

Dott. CARLO DE ALBERTI Direttore dell' Ufficio dei Resoconti